



Comune di Rivolta d'Adda

Regolamento

per la disciplina del commercio

su aree pubbliche

e criteri di assegnazione di aree pubbliche
per attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande
e rivendita di quotidiani e periodici

ai sensi del Titolo II – Sezione III
della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2016
modificate tavole C1-3 e C1-8 con GC n. 81 del 07/08/2017 e allegati A e A1 con GC n. 32 del 13/03/2019



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.
2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010, dalla legge n. 241/90 e dalle leggi regionali n. 1 del 2007 e n. 1 del 2012.
3. Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
4. Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai provvedimenti e regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico - edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, per i tributi locali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Fatte salve le definizioni riportate dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/2010, agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

I. **per posteggio fuori mercato (od extra mercatale) (od aree sparse):** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio di apposita concessione;

II. **per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato;

III. **per migliona:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

IV. **per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

V. **per tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente;

VI. **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

VII. **per imprenditori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;

VIII. **per legge regionale:** la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;



- IX. **per S.C.I.A.** : la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90;
- X. **per Registro Imprese**: il registro delle imprese di cui alla legge. n. 580/1993;
- XI. **per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza** in data 3 aprile 2002;
- XII. **per S.U.A.P.**: lo Sportello Unico Attività Produttive;
- XIII. **per Responsabile**: il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.
- XIV. **per Piano di emergenza**: piani di emergenza predisposti per il mercato settimanale Settore Alimentare e Non Alimentare (approvato delibera G.C. n. 45 del 26/04/2016); per la festa Patronale di Sant'Alberto (approvato con delibera G.C. n.44 del 26/04/2016); per la fiera di Sant'Apollonia (approvato con delibera G.C. n. 43 del 26/04/2016);

ART. 3 – OBIETTIVI.

Il presente Regolamento persegue le finalità e gli obiettivi stabiliti da:

- a) decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
- b) legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.;
- c) criteri regionali di sviluppo e presenza delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante;
- d) le disposizioni regionali in materia di criteri di valutazione per l'assegnazione dei posteggi;
- e) criteri comunali di sviluppo e regolamentazione del commercio su area pubblica;
- f) la normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, pubblica incolumità, viabilistici e di pubblica sicurezza.

ART. 4 - CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATO E PER LE FIERE

- 1. Per la individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, verranno rispettate:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio.
 - f) della densità della rete distributiva esistente

ART. 5 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Non viene prevista alcuna Commissione Comunale Consultiva.



ART. 6 – RILASCIO DEI PARERI

1. Non essendo stata costituita la Commissione Comunale Consultiva i pareri sulle sotto elencate materie vengono espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su area pubblica maggiormente rappresentative a livello provinciale e dai rappresentanti del comune interessato:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
- b) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
- c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;
- d) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere e dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) regolamenti comunali e atti aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- f) orari di svolgimento dei mercati, delle fiere, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- g) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 16 c.2 lettera h) della l.r.6/2010;
- h) spostamento delle date di effettuazione del mercato, con esclusione dei casi previsti dall'art. 37 del presente Regolamento;

ART. 7 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dal S.U.A.P. nella persona del funzionario responsabile designato.

ART. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo determinato (posteggi all'interno del mercato o posteggi extramercatali) o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. La partecipazione alle fiere non dà origine al rilascio di concessioni e autorizzazioni specifiche ma le stesse saranno assegnate annualmente

3. Per le modalità di svolgimento dell'attività si fa riferimento alle specifiche disposizioni di legge vigenti.



4. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone e/o capitali, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE IN AREE MERCATALI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per un periodo di 12 anni ed è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato. La graduatoria è approvata dal Responsabile.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione periodica della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza al S.U.A.P., secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali (quest'ultimi solo per la vendita nel settore alimentare);
 - d) di non possedere più di due autorizzazioni e relative concessioni, per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi, ovvero non più di tre per settore merceologico in caso di aree mercatali con posteggi superiori a cento;
 - e) l'indicazione delle caratteristiche: denominazione e giorno di svolgimento del mercato, numero, superficie del posteggio richiesto;
 - f) il settore od i settori merceologici;
 - g) l'eventuale tipologia merceologica se imposta;
3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'art.70 del D.lgs. 59/2010 e quelle vigenti dettate da Regione Lombardia, che saranno pubblicate e riportate nel bando stesso e che, sono le seguenti:

A) Criterio di selezione per rilascio di concessioni in posteggi già esistenti nei mercati:



Per partecipare alla selezione è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su area pubblica, siano in possesso del titolo in scadenza (ove posseduto), della carta di esercizio, e dell'attestazione annuale.

Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti, in caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nel commercio su area pubblica in cui sono comprese:

a1) l'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni : punti 40
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni : punti 50
- Anzianità di iscrizione oltre 10 anni: punti 60

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio di punti 40 per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione di posteggi esistenti ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta nel mercato.

b) Nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a) comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata e, definiti dal comune.

c) Un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

d) A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

B) Criterio di selezione per rilascio di concessioni di posteggi nei mercati di nuova istituzione:

a) Criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5; devono essere garantite almeno due delle seguenti condizioni:

- Vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- Offerta al consumatore di ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti,



- Partecipazione alla formazione continua di cui all'art. 20 comma 10 della L.R. n.6/2010;
- L'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;
- b) Criterio correlato alla tipologia di servizio fornito : punti 3; dovrà essere garantito l'impegno da parte dell'operatore di fornire almeno uno dei seguenti servizi:
 - La consegna della spesa a domicilio;
 - Servizi di prenotazione o vendita via Internet;
- c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2 - devono essere garantiti:
 - la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
 - l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);
- d) a parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo A) lettera a1) - anzianità di impresa riferita al commercio su area pubblica.

C) Criteri di assegnazione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti

a) Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri di cui al paragrafo B) *"Criterio di selezione per rilascio di concessioni di posteggi nei mercati di nuova istituzione"*

b) Le domande possono essere inviate, a mezzo:

- Posta Elettronica Certificata al Comune di Rivolta d'Adda
- Sportello telematico (SUAP) del Comune di Rivolta d'Adda

Per le domande spedite a mezzo sportello telematico la ricevuta è generata dallo sportello telematico, mentre per la PEC, vale la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema informatico.

4. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3.

5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al S.U.A.P. entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Responsabile del S.U.A.P., è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla presentazione delle istanze. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

6. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 4, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.



ART. 10 - PUBBLICITÀ DEI POSTEGGI LIBERI

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI FUORI MERCATO. MODALITÀ DI RILASCIO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE.

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi fuori mercato dati in concessione periodica, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

1. Lo svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante è subordinata alla presentazione di apposita domanda, utilizzando la modulistica predisposta dal S.U.A.P. e disponibile sullo sportello telematico SUAP, nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato (se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza - se società di persone: ragione sociale; sede legale, cognome e nome luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c) il possesso dei requisiti morali;
- d) il possesso dei requisiti professionali per la vendita nel settore alimentare;
- e) il settore od i settori merceologici richiesti;
- f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

2. Qualora la stessa non sia regolare o completa, entro trenta giorni il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso i termini del procedimento riprenderanno a decorrere dal giorno in cui è avvenuto il completamento della domanda.

3. La domanda si intende accolta qualora il S.U.A.P. non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di PEC.



ART. 13 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE OD OCCASIONALI

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale sarà rilasciata di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento, ai soggetti già in possesso di autorizzazione prevista dall'art. 21 c. 1 della L.R. n. 6/ del 2/02/2010.

ART. 14 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'ATTIVITÀ

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per iscritto nei modi previsti dal vigente Codice Civile; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità. Il subentrante per causa di morte, può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto sub ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo in corso.

4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità (anzianità di presenza), del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

5. Il subentrante può continuare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto sub ingresso mediante S.C.I.A., modulistica regionale uniformata.

6. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

7. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà o della gestione di un'azienda o di un suo ramo, la concessione del posteggio è reintestata al nuovo soggetto titolare dell'attività. Al termine della gestione del ramo d'azienda, il titolare originario ha diritto alla reintestazione delle autorizzazioni e concessioni con obbligo di iniziare l'attività entro quattro mesi, pena la decadenza del diritto, salvo proroga di trenta giorni in caso di comprovata necessità.



ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. In caso di violazioni di particolare gravità, o di recidiva, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, mediante oblazione.

ART. 16 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio ed il diritto ad esercitare su area pubblica in forma itinerante, vengono revocati nei casi previsti dalla vigente disciplina regionale.
2. In caso di esercizio di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 27, c. 4 lettera b) della L.R. n.6/2010, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
3. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse (art.21 c.11 quater della L.R. 6/2010), l'operatore, in attesa di assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.
4. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
5. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 17 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

1. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali, si stabiliscono i seguenti principi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche
 - a) nell'atto istitutivo dei mercati o delle fiere deve essere indicato l'orario di svolgimento;



b) per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione;

c) nessuna limitazione giornaliera e settimanale per l'esercizio in forma itinerante.

2. L'orario dei mercati e delle fiere, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato nelle schede relative.

ART. 18 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere o altre manifestazioni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozzine delle persone diversamente abili e dei bambini, delle biciclette, dei mezzi dei cittadini ivi residenti (esclusa la fiera di Sant'Apollonia) e di quelli di pronto intervento, il cui passaggio deve essere sempre assicurato e facilitato. Fino all'inizio dell'orario di vendita è consentito il transito dei mezzi e delle attrezzature degli operatori del mercato, i quali possono circolare all'interno dell'area mercatale sessanta minuti prima e dopo gli orari di vendita.

2. Durante l'orario di vendita i veicoli dei commercianti su aree pubbliche e dei fornitori non possono circolare all'interno dell'area di mercato. Agli spuntisti assegnatari di posteggio è consentito accedere all'area di mercato e posizionarsi dal momento dell'assegnazione del posto vacante da parte degli Agenti di Polizia Locale e comunque entro le ore 8.30.

3. All'interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con oggetti ingombranti da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

ART. 19 - CONDOTTA DEI VENDITORI

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni commerciali o danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non si può far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori, fatta eccezione per le fiere. Le uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori



sonori da parte dei rivenditori di dischi, nonché richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci, sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi;

ART. 20 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. In osservanza del vigente Regolamento comunale in materia, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione pluriennale, è sottoposto al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, che verranno rimosse nei modi e tempi stabiliti dal competente servizio comunale. Il tardivo pagamento, sino a trenta giorni, dalla scadenza indicata, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 50% del canone dovuto; l'inadempimento protratto oltre i trenta giorni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di importo pari al 100% del canone dovuto.

3. L'omesso pagamento oltre i sessanta giorni dalla scadenza, comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio.

4. La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del canone di occupazione.

ART. 21 – PRESENZA DELL'OPERATORE COMMERCIALE, DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO, INFORMAZIONI

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale o di S.C.I.A., della Carta di Esercizio e dell'Attestazione di assolvimento degli obblighi in formato cartaceo originale, oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file formato "pdf".

2. Anche gli operatori con autorizzazione rilasciata da un comune di altra regione, devono avere l'attestazione annuale e la carta di esercizio. L'attestazione va richiesta al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività. Alla richiesta deve essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia; in alternativa è possibile rivolgersi alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'art.16 c.2 lettera i della vigente legge regionale n. 6/2010.

3. In caso di assegnazione di più posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio devono essere installate le strutture per la vendita e deve essere sempre presente un addetto alle operazioni di vendita.

3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione, devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare, o qualunque altro titolo; nel "Foglio



aggiuntivo” alla Carta di Esercizio deve essere indicato solo il soggetto assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell’assunzione; l’attività può essere esercitata da soggetto non inserito nella carta di esercizio, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero voucher attivato per il numero delle ore di effettiva presenza sul mercato.

ART. 22 - CALCOLO DELLE PRESENZE NELLE FIERE E MERCATI

1. L’operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera.
2. L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro le ore otto, oppure si assenta prima dell’orario di termine della manifestazione, è considerato assente.
3. Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale incaricato al controllo del mercato o fiera, provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l’operatore acquisisce nel mercato o fiera ed il relativo titolo autorizzativi (o S.C.I.A.) che viene utilizzato in quella occasione. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l’Ufficio di Polizia Locale.
4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile e comunque non oltre i 15 giorni successivi all’assenza in caso di fiere.

ART. 23 – ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO, MODIFICA, SOPPRESSIONE, VARIAZIONE E TRASFERIMENTO.

I casi di istituzione, spostamento, soppressione e *variazione permanente* del giorno di effettuazione, del mercato, delle fiere, nonché l’ampliamento e riduzione del numero dei posteggi del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale sentiti i soggetti di cui all’art. 6;

Entro trenta giorni dall’adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso, evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta.

2. Il provvedimento di trasferimento *temporaneo* di uno o più posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Sindaco con proprio decreto.
3. Qualora venga disposto il trasferimento, anche provvisorio, di parte o dell’intero mercato, delle fiere o dei posteggi fuori mercato, la ri-assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, avverrà con le seguenti modalità:



- a) anzianità di presenza sul posteggio;
- b) anzianità di presenza sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro imprese;
- d) dimensione e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari e non alimentari o alle dimensioni del tipo di attrezzatura/mezzo utilizzato per la vendita;

Il provvedimento di spostamento del mercato, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e trasmesso alla Regione.



TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART. 24 - DEFINIZIONE

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentati vedi cui all'art.16, c. 2 delle l.r. n.6/2010 e, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui alla D.g.r. 27 giugno 2016 n. X/5345, che nell'individuare determina:

- l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
- il numero complessivo dei posteggi, i relativi numeri identificativi e le superficie;
- l'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai battitori;

2. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:

- alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- alla diversa superficie dei posteggi.
- alle eventuali tipologie merceologiche delle merci vendute.

ART. 25 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO - DURATA E RINNOVO

1. Il rilascio della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, è di competenza del Responsabile.

2. La concessione dei posteggi ha una durata pari ad anni dodici, salvo eventuali diverse disposizioni determinate dalle norme regionali.

2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, il Responsabile dovrà darne avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, nessun soggetto non può essere titolare o possedere di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico con meno di cento posteggi, o tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.



ART. 26 - UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti comunali.
2. Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicati i settori e/o le tipologie merceologiche, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.
3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:
 - a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso. I banchi di vendita, gli auto negozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono rispettare le dimensioni dell'occupazione indicate nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
 - b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0.50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa;
 - c) è vietato appendere merci alle tende se queste sporgono oltre il banco di vendita;
 - d) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
 - e) gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia;
 - f) l'utilizzo di generatori di corrente mobili dovrà essere preventivamente autorizzato e comunque risulta vietato qualora vi sia la presenza della rete elettrica installata dal Comune;
 - g) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
 - h) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
 - i) è vietato accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
 - j) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
 - k) i rifiuti devono essere raccolti ed accatastati, separati per tipologia, a lato del posteggio. E' vietato accatastare i rifiuti in modo da creare intralcio, pericolo, imbrattamento e deturpazione, anche visiva, dell'area e dei monumenti presenti. Il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto e pulito;
 - l) E' fatto obbligo agli operatori di mantenere fra i fronti di vendita una distanza minima di metri 3.50 al fine di consentire, qualora necessario, il passaggio dei mezzi di soccorso e di servizio. In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni indicate nell'autorizzazione e nella concessione di posteggio e le indicazioni date dagli Uffici con apposita segnatura dei posteggi.



- m) è vietato utilizzare i monumenti, i lampioni ed altri manufatti di utilità pubblica o di arredo urbano, per l'esposizione di merci, installazione di cartelli, ancoraggio di tende e ombrelloni;
- n) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- o) Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività;
- p) Le merci esposte non devono arrecare danno od intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio assegnato per la vendita.
- q) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale o la S.C.I.A., la concessione di posteggio, la carta di esercizio e l'attestazione annuale, in formato cartaceo o su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file formato "pdf" e, mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Locale.

4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento giudiziario e, in caso di condanna, verrà revocata.

ART. 27 – UTILIZZO POSTEGGI CONTIGUI

1. Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico banco o unico auto negozio. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.

2. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa-numerica individuale.

ART. 28 – DIMENSIONI DEL POSTEGGIO

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente ha diritto, quando è possibile, che la stessa venga ampliata o che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

ART. 29 - SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO.

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto per cui è necessario che venga inoltrata apposita istanza al S.U.A.P., sottoscritta da entrambi le parti in causa.



2. E' facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare una comunicazione con la quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni. Il Responsabile procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio; la durata delle concessioni rimane invariata.

ART. 30 – RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DELLO STESSO MERCATO

I soggetti già concessionari, prima dell'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modifica comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

La domanda sarà accolta dal responsabile, previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" di rinuncia del posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento. In caso di pluralità di domande, si procederà a formare un'apposita graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata e dal dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile e pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ART. 31 - POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Agli imprenditori agricoli è riservata una percentuale fino al tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato, esclusivamente per il settore alimentare; nel caso di domande superiori alla disponibilità, il posteggio è assegnato secondo i criteri di cui all'art. 35 del presente Regolamento,

3. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere riassegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, dagli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

ART. 32 – ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

Nel mercato non sono previsti posteggi riservati all'attività del battitore.

ART. 33 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non



continue, salvo il caso di assenza per ferie preventivamente comunicate e comunque non superiori a quattro giornate di mercato settimanale, oppure per malattia o gravidanza, debitamente documentati.

2. La documentazione giustificativa deve pervenire al S.U.A.P. entro il primo mercato utile; le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la revoca dalla concessione, ai sensi dell'art.27 c.4 lettera b) della l.r. n.6/2010, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile deve comunicare all'interessato l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.

5. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio. Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

ART. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge n. 241/1990

2. Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nel mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

3. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

4. In attesa di una nuova assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART. 35 – SPUNTA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

1. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è disposta giornalmente dal personale della Polizia Locale incaricato, entro l'orario indicato nella relativa Scheda Tecnica, nel rispetto della graduatoria, nonché delle dimensioni dello stesso in riferimento al veicolo ed attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.

2. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti (spunta), è necessario presentare annualmente domanda in marca da bollo all'Amministrazione comunale. Il Responsabile, verificati i



requisiti, autorizza la partecipazione alla spunta settimanale, la quale ha validità per l'anno indicato nell'autorizzazione stessa.

3. L'assegnazione giornaliera viene effettuata secondo la graduatoria stilata sulle presenze maturate (indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio) nel mercato stesso, nel triennio precedente a quello in corso, riferibili all'autorizzazione che viene utilizzata nel contesto per operare. A parità di presenze si terrà conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa. Per gli operatori non inseriti nella suddetta graduatoria si terrà conto delle presenze accumulate durante l'anno e successivamente dell'anzianità di commercio su area pubblica, attestata dal registro imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

4. La non accettazione ad occupare il posteggio disponibile temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.

5. Il Servizio di Polizia Locale provvede a comunicare all'Ufficio SUAP, entro il 30 gennaio il numero delle presenze effettuate dagli spuntisti nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente; l'Ufficio SUAP provvede a redigere la relativa graduatoria che è pubblicata all'Albo Pretorio del comune e consultabile presso l'Ufficio di Polizia Locale.

ART. 36 - EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI

1. Viene prevista la possibilità di effettuazione di edizioni straordinarie dei **mercati** esistenti, collegate ad eventi particolari. Il numero massimo di mercati straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di 12.

2. La proposta deve essere presentata, per iscritto da almeno il 50% + 1 degli operatori su area pubblica, titolari di posteggio presso il mercato, oppure dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica. Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni prima della data prevista, decide la Giunta Comunale e ne deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita.

3. Nel caso il mercato straordinario venga richiesto per anticipare o posticipare il mercato ordinario del mercoledì, l'annullamento di quest'ultimo dovrà essere richiesto, nei medesimi termini del comma 2, dal 90% degli operatori. Le assenze degli operatori nei mercati straordinari non saranno conteggiate ai fini previsti dall'art. 23.

4. Nel caso il mercato cada il 25 aprile, lo stesso, per motivi di pubblico interesse, (art. 111 lett. e) l.r. 6/2010) non sarà effettuato, ma verrà anticipato con atto di Giunta, alla domenica precedente.



ART. 37 - INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITÀ

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe al Comune di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART. 38 - MERCATI: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI, ORARI

1. L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato A".

ART. 39 – PLANIMETRIA DEL MERCATO

1. Presso il Servizio di Polizia Locale è consultabile una planimetria aggiornata del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.



TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

ART. 40 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali nello stesso punto, non superiore a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita.
2. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e sempre senza posizionare la merce, i banchi e le attrezzature a terra, anche se muniti di ruote e senza l'esposizione della merce esternamente al veicolo.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Nello stesso giorno l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto ed ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 200 metri dai precedenti. Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore.
5. A tutela del traffico veicolare e pedonale ed ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio comunale:
 - a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - b. nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili;
 - c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
 - d. lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana;
 - e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli;
 - f. sotto i portici del centro storico;
 - g. nelle aree verdi;
6. E' assolutamente vietato utilizzare aree private in fregio alle strade, per svolgere l'attività di vendita da parte degli operatori commerciali su area pubblica
7. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dalle aree dove si svolge il mercato o la fiera.
8. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell' "Allegato D".



ART. 41 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è sottoposto ad alcuna limitazione di orario, in attuazione alla disposizioni derivanti dalle leggi nazionali di liberalizzazione delle attività commerciali.

ART. 42 - VENDITA IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 37 commi 3 e 4 si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO IV FIERE

ART. 43 - TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal Consiglio comunale nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli.

2. Le fiere o parti delle loro aree possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

ART. 44 – DETERMINAZIONE TIPOLOGIA DEI POSTEGGI

1. In riferimento all'art. 40 comma 2, di seguito si determina la tipologia dei posteggi previsti sulle Aree destinate allo svolgimento della Fiera Regionale di Sant'Apollonia e della festa Patronale di Sant'Alberto.

2. I posteggi identificati alla lettera D) del punto 4) delle schede "B" e "C" allegate al presente regolamento, sono riservati in via prioritaria, alla categoria alimentare che effettua sul posto la preparazione e riscaldamento di alimenti, con utilizzo di strutture fisse, rimovibili o autoveicoli utilizzando GPL od altre fonti energetiche; in subordine gli stessi saranno assegnati ad altro operatore di categoria alimentare.

3. Per i posteggi indicati alla lettera E) del punto 4) della scheda "B" e "C", non viene operata alcuna suddivisione per categoria merceologica.

Art. 45 – AUTORIZZAZIONE PER OPERARE NELLA FIERA

1. La fiera è riservata agli operatori commerciali in possesso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche ed agli imprenditori agricoli.

2. La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera.

3. Le dimensioni dei posteggi sono quelle indicate nelle tabelle "B" e "C1" allegate al presente regolamento e nelle relative planimetrie.



ART. 46 - MODALITA PER PARTECIPARE ALLE FIERE

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare domanda in bollo, pena l'esclusione dalla selezione, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.
2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comune ed entro il sessantesimo giorno prima dello svolgimento della fiera, nel rispetto comunque del termine indicato nel bando.
3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
4. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.
5. La domanda deve contenere:
 - dati anagrafici del richiedente; Codice Fiscale e Partita IVA; numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce;
 - estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
 - autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d. Lgs. 59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 - indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
 - copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
 - copia della Carta di Esercizio e dell'Attestazione;
 - documentazione di cui all'art.52 (conformità) per gli operatori che utilizzano impianti alimentati a gas per la cottura/friggitura dei cibi;
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).



8. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Polizia Locale.
9. In caso di pluralità di domande concorrenti alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni contenute nell'art. 9 del presente Regolamento.
10. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della Fiera negli ultimi tre anni; in caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.
11. Sono valutate come presenze effettive solo quelle degli operatori che hanno partecipato a entrambe le giornate dedicate alla manifestazione fieristica, nel caso di più di una giornata. Ai fini del conteggio del numero di presenze, sono conteggiate solo le presenze degli operatori che hanno presentato regolare richiesta per ottenere l'assegnazione di un posteggio nella manifestazione fieristica.
12. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, è approvata dal Responsabile entro la data del 31 dicembre di ogni anno e, pubblicata all'Albo Pretorio comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. In relazione alla suddivisione per categoria merceologica effettuata ai sensi dell'art. 44, dovranno essere stilate due graduatorie distinte, una per l'assegnazione dei posteggi identificati all'art. 44 comma 2 ed una per l'assegnazione di quelli identificati all'art. 44 comma 3.
13. Ad ogni partecipante, oltre all'avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sulla home page del sito istituzionale, sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio (Pass d'ingresso), orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quanto altro previsto da leggi e regolamenti comunali.
14. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere, ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse e, non dà origine a rilascio di concessione pluriennale e di specifica autorizzazione amministrativa.
15. I relativi oneri alla tassa occupazione suolo pubblico, alla tassa smaltimento rifiuti ed altro, devono essere versati anticipatamente su apposito conto corrente postale. La ricevuta deve essere consegnata, od inviata via fax o e-mail, al Servizio di Polizia Locale entro la data indicata sulla comunicazione di assegnazione annuale del posteggio.
16. Gli operatori che hanno presentato istanza per ottenere un posteggio in Fiera ed ai quali non è stato possibile assegnare un posteggio, sono inseriti in una graduatoria di spunta predisposta con i criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi in quanto applicabili. La graduatoria di spunta è approvata dal responsabile e pubblicata all'Albo Pretorio almeno venti giorni prima della manifestazione fieristica e comunicata unitamente alle modalità per la partecipazione alla spunta.



17. E' fatto obbligo agli operatori, al termine della manifestazione, di lasciare il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi sacchi. Nel caso in cui le domande degli operatori siano inferiori al numero dei posteggi riservati ai sensi dell'art. 44 commi 2, i posteggi rimanenti saranno assegnati, sempre utilizzando i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di categoria alimentare.

18. Nei posteggi indicati all'art. 44 comma 3 è fatto assolutamente divieto all'operatore cui è stato assegnato il posteggio, di utilizzare strutture fisse, rimovibili o autoveicoli utilizzanti GPL od altre fonti energetiche per la preparazione o il riscaldamento di cibi. E' consentito l'utilizzo di apparecchiature funzionanti elettricamente per dimostrazioni professionali diverse dalla preparazione o riscaldamento di cibi.

19. Agli operatori che hanno ottenuto l'assegnazione di uno dei posteggi indicati all' art. 44 comma 2, a seguito di specifica richiesta, per la preparazione ed il riscaldamento sul posto di alimenti con l'utilizzo di strutture fisse, rimovibili o autoveicoli utilizzanti GPL od altre fonti energetiche, è fatto obbligo di svolgere tale attività.

20. Ai sensi dell' art. 22 comma 9 della L .R. 6/2010, gli esercizi di vicinato in sede fissa possono vendere i propri prodotti sull'area antistante l'esercizio commerciale in occasione delle fiere. Pertanto nel caso in cui un posteggio sia ubicato nello spazio antistante un esercizio di vicinato viene assegnato, in via prioritaria, al titolare dell' esercizio di vicinato se ne fa richiesta.

21. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 17, è soggetto a sanzione amministrativa pari ad € 500,00. Parimenti chiunque, nella zona destinata all'esposizione di merci e bestiame sita in via V. Bottego, via C. Marx, via M. Polo, via A. Vespucci, via Giulio Cesare, via Masaccio ed in Via Per Agnadello, al di fuori degli spazi appositamente previsti dal Piano di Sicurezza, utilizza strutture fisse, rimovibili o autoveicoli utilizzanti GPL od altre fonti energetiche, per la preparazione o riscaldamento di cibi è soggetto alla sanzione amministrativa pari ad € 500,00. E' consentito l'utilizzo di apparecchiature funzionanti elettricamente per dimostrazioni professionali diverse dalla preparazione o riscaldamento di cibi.

22. L'ordine e la disciplina sulla fiera sono assicurati dagli addetti del Servizio di Polizia Locale, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito della fiera. Sono fatti salve le attribuzioni ed i poteri delle altre Forze dell' Ordine.

23. Ai produttori agricoli possono essere assegnati il posteggi previsti per il commercio su aree pubbliche, sino ad un massimo del 5% del numero totale. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro i termini indicati nel bando, allegando idonea documentazione che attesti la condizione di produttore agricolo. Per quanto applicabili, si applicano i criteri indicati nell'art. 35.



ART. 47 - CRITERI DI PRIORITA' PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON UTILIZZATI

1. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della Fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune indicato nelle allegato schede "B" e "C", nel rispetto della graduatoria di spunta approvata ai sensi dell'art. 46.

2. Esaurita la graduatoria di spunta approvata ai sensi dell'art. 46 l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata, agli operatori che ne facciano richiesta scritta prima dell'apertura della Fiera, nel rispetto dell'ordine di presentazione della domanda scritta.

ART. 48 - FIERE: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI. ORARI

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, il totale dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati negli "Allegato B" e "Allegato C".

ART. 49 - PLANIMETRIA DELLA FIERA

1. Presso l'Ufficio di Polizia Locale e sul sito istituzionale, è consultabile la planimetria della fiera che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

Titolo V ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

ART. 50 – AREE E POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Per i posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, si rimanda a quanto stabilito dal precedente articolo 11.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata al precedente art. 35.

3. Fuori dalle aree di mercato o fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli. L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte dei produttori agricoli, può essere effettuato con l'osservanza delle norme previste dal regolamento per quanto concerne l'uso dei posteggi e l'esercizio del commercio itinerante.



3. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari sono quelli che risultano nell'Allegato E.

ART. 51- ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER ALTRE ATTIVITA'

1. L'assegnazione di aree pubbliche, qualora le stesse siano utilizzate per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici, sarà effettuata secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 13 giugno 2016 n. X/5296 "Recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della Conferenza Unificata del 16/07/2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio dell'attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici."

2. La concessione di area pubblica, avrà la durata di 12 anni.

3. Per l'assegnazione dell'area pubblica, nel caso di pluralità di domande, il criterio di selezione sarà il seguente:

a) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica in cui sono comprese:

1) criterio di anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni : punti 40
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni : punti 50
- Anzianità di iscrizione oltre 10 anni: punti 60

2) anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione: in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, viene attribuito un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

b) criterio per la concessione di aree pubbliche in centro storico o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico, ambientale o presso edifici di valore: oltre al criterio di cui alla lettera a) si attribuisce un punteggio pari a 07 punti, per l'assunzione dell'impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata.

4. in caso di selezione per l'assegnazione di nuove aree pubbliche, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:



- a) qualità dell'offerta: punti 05 per offerta di prodotti di qualità: biologici, a Km 0, prodotti tipici locali e del made in Italy, della tradizione garantendo al consumatore un'ampia scelta anche tramite degustazioni dei prodotti.
- b) tipologia del servizio fornito: punti 03 con l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l'offerta di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età del cliente, l'offerta informatizzata o on – line.
- c) presentazione di progetti innovativi, anche in relazione alla compatibilità architettonica: punti 02 compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
- d) A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 3 lettera 1) e 2)- anzianità di impresa riferita all'attività su area pubblica.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta dei rifiuti mediante conferimento negli appositi contenitori.

ART. 53 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA'

1. Gli operatori commerciali su area pubblica che utilizzano impianti alimentati a gas per effettuare operazioni di cottura, friggitura e/o riscaldamento di alimenti, hanno l'obbligo di rispettare



scrupolosamente, a scopo precauzionale, le norme relative alla conformità degli impianti di adduzione e combustione gas e sul loro corretto utilizzo.

2. I titolari di posteggio, ogni anno hanno l'obbligo di presentare:

- se operanti con autonegozio: certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici incorporati nel veicolo, di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i;

- se operanti con strutture mobili: certificazione di avvenuta revisione degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici mobili (bruciatori, fornelli e friggitrici e relativi impianti di adduzione gas gpl), di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i.

3. Gli operatori commerciali titolari di posteggio nel mercato settimanale hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni previste dal Piano di Emergenza per il mercato settimanale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 26.04.2016, dal Piano di Emergenza per la Fiera Patronale di S. Alberto approvato con Delibera di Giunta Comune n. 44 del 26.04.2016 e dal Piano di Emergenza per la Fiera di S. Apollonia approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 26.04.2016.

I Piani di Emergenza sono pubblicati in apposita sezione del sito internet del Comune di Rivolta d'Adda.

4. Gli operatori commerciali su posteggio in occasione di fiere e gli operatori commerciali in forma itinerante hanno l'obbligo di avere al seguito la documentazione menzionata nei precedenti commi.

5. Gli operatori addetti al controllo (addetti al SUAP, Polizia Locale, altre forze di polizia) hanno la possibilità di impedire l'esercizio dell'attività ed allontanare dell'area mercatale o fieristica gli operatori commerciali che utilizzano impianti non a norma o per i quali non viene dimostrata la regolarità tecnica.

ART. 54 - CARTA DI ESERCIZIO, ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI, UTILIZZO MODULISTICA REGIONALE

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente. La carta di esercizio ha finalità identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su area pubblica e non sostituisce l'originale dell'autorizzazione.

2. La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itinerante residente deve risultare validata, prima di iniziare l'attività e, entro il termine di giorni 90, qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività. La Carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere (solo per le quali l'operatore ha ottenuto la concessione pluriennale).



3. La dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale, deve essere effettuata (mediante procedura telematica regionale) entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno, con presentazione di adeguata documentazione al S.U.A.P. L'attestazione è rilasciata da un dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata alla ditta richiedente.

4. Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative (intermediari esclusivi), possono rilasciare direttamente l'attestazione). L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file formato pdf.

5. Il Responsabile potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositati.

6. Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari oppure effettuano la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la S.C.I.A., modulistica regionale uniformata, ai fini della registrazione ai sensi del regolamento CE 852/04.

ART. 55 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni dei posteggi nel mercato, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore ai dodici anni, sono prorogate d'ufficio fino alla data del 4 luglio 2017 .

2. Le concessioni di area pubblica in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore ai 12 anni, scadenti dopo l'entrata in vigore dell'accordo della Conferenza Unificata (16/07/2015) sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso.

2. Gli "Allegati", parte integranti del Presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica vengono modificati con provvedimento di Giunta Comunale.

ART. 56 - VIGILANZA

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata agli operatori del Servizio di Polizia Locale.

2. Gli appartenenti al S.U.A.P. ed alla Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.

ART. 57 – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto già dalla legge regionale ed in base a quanto determinato dall'art. 27 comma 6 bis della legge regionale n. 6/2010 e dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:

a) svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da € 500 ad € 3.000;



- b) svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre il limite temporale consentito: da € 500 ad € 3.000;
 - c) posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
 - d) riposizionamento nello stesso punto nell'arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
 - e) mancato rispetto della distanza da altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
 - f) esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
 - g) mancato rispetto della distanza da un mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
 - j) mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
 - k) mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile: da € 500 ad € 3.000;
2. Ai sensi del comma 2 dell' art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 si dà mandato alla Giunta Comunale di stabilire, per le violazioni alle norme del presente regolamento, un importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del comma 1 dell' art. 16 della Legge 689/1981.
3. In caso di recidiva delle violazioni indicate al comma 1 e delle altre violazioni al presente regolamento, il Responsabile disporrà la sospensione dell' attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.
4. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 "Confisca" della legge regionale.
5. Nel caso prospettato al precedente comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032) e si procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/81.
6. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.



7. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Responsabile.

ART. 58 – DIFFIDA – ESECUZIONE D'UFFICIO

In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il responsabile del SUAP, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario o illegale, prescrivergli all'uopo un termine perentorio. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

ART. 59 - RISARCIMENTO DANNI

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

ART. 60 – OSSERVANZA DI ALTRE NORME E REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo osservare le disposizioni di tutte le leggi ed i decreti in materia, nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di urbanistica, polizia urbana ed igiene.

ART. 61 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Il presente Regolamento, composto da 62 articoli e dagli Allegati A- A1- B- B1- C-C1-D-E-, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

ART. 62 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 il presente regolamento sarà pubblicato sul sito www.comune.rivoltadadda.cr.it e dallo stesso estraibile.



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	pag. 2
ART. 2 – DEFINIZIONI	pag. 2
ART. 3 – OBIETTIVI	pag. 3
ART. 4 - CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATO E PER LE FIERE	pag. 3
ART. 5 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA	pag. 3
ART. 6 – RILASCIO DEI PARERI	pag. 4
ART. 7 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI	pag. 4
ART. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	pag. 4
ART. 9 - AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE IN AREE MERCATALI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE	pag. 5
ART. 10 - PUBBLICITÀ DEI POSTEGGI LIBERI	pag.8
ART. 11 - AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI FUORI MERCATO. MODALITÀ RILASCIO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE	pag.8
ART. 12 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	pag.8
ART. 13 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE OD OCCASIONALI	pag. 9
ART. 14 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'ATTIVITÀ	pag.9
ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	pag.10
ART. 16 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	pag.10
ART. 17 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI	pag.10
ART. 18 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE	pag.11
ART. 19 - CONDOTTA DEI VENDITORI	pag.11
ART. 20 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	pag.12
ART. 21 – PRESENZA DELL'OPERATORE COMMERCIALE, DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO, INFORMAZIONI	pag.12



ART. 22 - CALCOLO DELLE PRESENZE NELLE FIERE E MERCATI pag.13

ART.23 -ISTITUZIONE,SPOSTAMENTO, MODIFICA, SOPPRESSIONE, VARIAZIONE E TRASFERIMENTO pag.13

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART. 24 - DEFINIZIONE pag.15

ART. 25 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO - DURATA E RINNOVO pag.15

ART. 26 - UTILIZZO DEL POSTEGGIO pag.16

ART. 27 - UTILIZZO POSTEGGI CONTIGUI pag.17

ART. 28 - DIMENSIONI DEL POSTEGGIO pag.17

ART. 29 - SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO pag.17

ART. 30 - RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DELLO STESSO MERCATO pag.18

ART. 31 - POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI pag.18

ART. 32 - ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE pag.18

ART. 33 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO pag.18

ART. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO pag.19

ART. 35 – SPUNTA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI pag.19

ART. 36 - EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI pag.20

ART. 37 - INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITÀ pag.21

ART. 38 - MERCATI: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI, ORARI pag.21

ART. 39 - PLAMIMETRIA DEL MERCATO pag.21

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

ART. 40 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE pag.22

ART. 41 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI pag.23

ART. 42 - VENDITA IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI pag.23



TITOLO IV FIERE

ART. 43 - TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE	pag.23
ART. 44 - DETERMINAZIONE TIPOLOGIA DEI POSTEGGI	pag.23
ART. 45 - AUTORIZZAZIONE PER OPERARE NELLA FIERA	pag.23
ART. 46 - MODALITA PER PARTECIPARE ALLE FIERE	pag.24
ART. 47 - CRITERI DI PRIORITA' PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI NON UTILIZZATI	pag.27
ART. 48 - FIERE: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI. ORARI	pag.27
ART. 49 - PLANIMETRIA DELLA FIERA	pag.27

Titolo V ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

ART. 50 - AREE E POSTEGGI FUORI MERCATO	pag.27
ART. 51 - ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE PER ALTRE ATTIVITA'	pag.28

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA	pag.29
ART. 52 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA'	pag.29
ART. 54 - CARTA DI ESERCIZIO, ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI, UTILIZZO MODULISTICA REGIONALE	pag.30
ART. 55 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag.31
ART. 56 - VIGILANZA	pag.31
ART. 57 -.SANZIONI	pag.31
ART. 58 - DIFFIDA – ESECUZIONE D'UFFICIO	pag.32
ART. 59 - RISARCIMENTO DANNI	pag.33
ART. 60 - OSSERVANZA DI ALTRE NORME E REGOLAMENTI COMUNALI	pag.33
ART. 61 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE	pag.33
ART. 62 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	pag.33

6SCHEDA DESCRITTIVA

MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ

a) Denominazione: Mercato settimanale del mercoledì

Delibera istitutiva: Delibera C.C. n. 46 del 26/11/2005

b) Ubicazione:

Posteggi alimentari: Piazza G. Ferri

Posteggi non alimentari: Posteggi non alimentari: P.zza Vittorio Emanuele II, V. Mario Cereda nel Tratto compreso tra la Piazza V. Emanuele II e la Via Roma, Via Battisti nel tratto compreso tra la Piazza V. Emanuele II e la Via del Maino.

c) Orario: dalle ore 08.00 alle ore 12.30

d) Superficie complessiva area del mercato: mq 7000

e) Superficie complessiva dei posteggi: mq 2346

f) Totale posteggi: n. 68, di cui:

- n. 18 per il settore alimentare in piazza G. Ferri
- n. 01 riservati ai produttori agricoli;
- n. 49 per il settore non alimentare

g) Dislocazione dei posteggi:

- su area scoperta: tutti
- su area coperta: nessuno
- box fissati al suolo: nessuno
- vani in muratura: nessuno

h) Caratteristiche del mercato: riportate nella planimetria depositata presso il Servizio Polizia Locale comprensiva di:

- dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi nonché quelli riservati ai produttori agricoli;
- numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

i) Accesso all'area del mercato: consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita

l) Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite

m) l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento, avverrà alle ore 08.00 alla presenza del personale incaricato del Servizio Polizia Municipale.

n) tipologie merceologiche escluse: animali vivi.

MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
A	7,20 X 4,00	Alimentare		Piazza G. Ferri
B	5,00 X 4,00	RISERVATO PER PRODUTTORE AGRICOLO		Piazza G. Ferri
C	7,00 X 3,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
D	7,00 X 3,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
E	8,00 X 5,20	Alimentare		Piazza G. Ferri
F	8,50 X 5,80	Alimentare		Piazza G. Ferri
G	7,20 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
H	8,40 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
I	8,80 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
L	6,00 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
M	7,00 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
N	7,50 X 4,00	Alimentare		Piazza G. Ferri
O	7,00 X 4,00	Alimentare		Piazza G. Ferri
P	8,30 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
Q	7,00 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
R	7,00 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
S	8,00 X 4,00	Alimentare		Piazza G. Ferri
T	7,00 X 4,00	Alimentare		Piazza G. Ferri
U	12,00 X 3,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
1	7,00 X 4,20	Non Alimentare		Via M. Cereda
2	7,00 X 4,50	Non Alimentare		Via M. Cereda
3	9,50 X 4,50	Non Alimentare		Via M. Cereda
4	8,50 X 4,10	Non Alimentare		Via M. Cereda
5	10,00 X 5,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
6	8,00 X 5,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
7	8,00 X 5,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
8	6,50 X 5,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
9	7,50 X 5,40	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
10	8,00 X 5,60	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
11	5,60 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
12	8,00 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
13	8,00 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
14	6,00 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
15	6,00 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
16	6,50 X 4,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
17	8,00 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
18	6,50 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
19	7,50 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
20	7,00 X 4,30	Non Alimentare		Via C. Battisti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

ALLEGATO A

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
21	8,00 X 4,00	Non Alimentare		Via C. Battisti
22	5,80 X 4,50	Non Alimentare		Via C. Battisti
23	6,00 X 5,00	Non Alimentare		Via C. Battisti
24	7,75 X 4,00	Non Alimentare		Via C. Battisti
25	7,50 X 4,50	Non Alimentare		Via C. Battisti
26	7,30 X 4,50	Non Alimentare		Via C. Battisti
27	6,00 X 4,50	Non Alimentare		Via C. Battisti
28	6,60 X 4,50	Non Alimentare		Via C. Battisti
29	7,50 X 4,50	Non Alimentare		Via C. Battisti
30	6,50 X 5,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
31	7,50 X 5,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
32	8,50 X 5,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
33	7,50 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
34	6,40 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
35	8,00 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
36	8,00 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
37	9,50 X 4,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
38	8,00 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
39	7,00 X 5,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
40	8,00 X 6,40	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
41	10,50 X 5,30	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
42	8,60 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
43	8,00 X 5,20	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
44	10,00 X 4,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
45	8,00 X 4,50	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
46	6,50 X 5,20	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
47	7,20 X 5,30	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
48	7,50 X 5,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II
49	7,00 X 4,00	Non Alimentare		P.zza V. Emanuele II

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FESTA PATRONALE DI SANT'ALBERTO

1) Fiera: Festa Patronale di Sant'Alberto

2) Periodo: la prima domenica di luglio

3) Ubicazione: Piazza Vittorio Emanuele II – via M. Cereda nel tratto tra via Roma e P.zza Vittorio Emanuele II

4) Caratteristiche strutturali:

A) superficie complessiva dell'area: **mq 2600;**

B) superficie complessiva dei posteggi: **mq 982;**

C) numero totale posteggi: **32.**

D) i posteggi identificati con il le **Lettere A- B- C – D –E - F - G -** *sono riservati alla categoria alimentare che effettua sul posto la preparazione ed il riscaldamento di alimenti con utilizzo di strutture fisse, rimovibili o autoveicoli utilizzando GPL od altre fonti energetiche.*

E) tutti gli altri posteggi **dal n. 1 al n. 25** *sono riservati alla categoria merceologica non alimentare ed a quella alimentare che non effettua la preparazione di alimenti come indicato al punto D).*

Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono allegate al presente regolamento e depositate presso il Servizio Polizia Locale.

5) Orario di svolgimento: compreso fra le ore 08.00 e le ore 19.00 (orario continuato).

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

6) Assegnazione dei posteggi: quelli che non risultano utilizzati dai rispettivi assegnatari, entro l'orario di inizio vendita, avverrà dalle ore 8,00 alle ore 9.30.

7) Tipologie merceologiche escluse: animali vivi.

FESTA PATRONALE DI SANT'ALBERTO				
POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
1	8,50 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
2	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
3	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
4	7,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
5	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
6	7,50 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
7	9,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
8	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
9	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
10	6,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
11	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
12	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
13	5,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
14	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
15	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
16	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
17	7,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
18	9,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
19	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
20	10,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
21	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
22	7,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ALLEGATO B

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
23	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
24	8.00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		Via M. Cereda
25	7,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare		Via M. Cereda

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
A	9,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
B	8,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
C	8,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
D	8,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
E	10,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
F	8,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
G	7,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FIERA DI SANT'APOLLONIA

1) Fiera: Fiera di merci e bestiame di Sant'Apollonia

2) Periodo: il secondo lunedì del mese di febbraio e la domenica precedente

3) Ubicazione: Piazza Vittorio Emanuele II. Via F. Filzi, via M. Cereda (dall'intersezione con via Roma fino A Piazza Vittorio Emanuele II), Via G. Garibaldi, Via Giulio Cesare dall'intersezione con via G. Garibaldi fino all'intersezione con Via Cazzulani; Via Rembrandt dall'intersezione con via Giulio Cesare fino all'intersezione con Via Stampa e, Via Stampa dall'intersezione con Via Rembrandt fino a via Masaccio: parcheggio di via Giulio Cesare angolo con via G. Galilei.

4) Caratteristiche strutturali:

A) superficie complessiva dell'area: **mq 9.855;**

B) superficie complessiva dei posteggi: **mq 5255;**

C) numero totale posteggi: **164;**

D) i posteggi indicati con le lettere **da A a Z2**

sono riservati alla categoria alimentare che effettua sul posto la preparazione ed il riscaldamento di alimenti con utilizzo di strutture fisse, rimovibili o autoveicoli utilizzando GPL od altre fonti energetiche.

E) i posteggi indicati **dal n. 1 al n. 136**, sono riservati alla categoria *merceologica non alimentare ed a quella alimentare che non effettua la preparazione di alimenti come indicato al punto D).*

Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono allegate al presente regolamento e depositate presso il Servizio Polizia Locale.

5) Orario di svolgimento: compreso fra le ore 08.00 e le ore 19.00 (orario continuato).

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 90 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

6) Assegnazione dei posteggi: quelli che non risultano utilizzati dai rispettivi assegnatari, entro l'orario di inizio vendita, avverrà dalle ore 8,00 alle ore 9.30.

7) Tipologie merceologiche escluse: animali vivi.

FIERA DI SANT'APOLLONIA

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
1	5,5 x 2,5	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
2	6,0 x 2,5	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
3	5.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
4	8.5 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
5	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
6	6.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
7	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
8	7.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
9	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
10	7.5 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
11	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
12	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
13	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
14	6,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
15	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
16	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
17	5,0X 4,0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
18	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
19	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
20	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
21	7.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
22	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
23	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
24	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
25	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
26	10,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
27	6,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
28	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
29	7.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
30	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		P.zza V. Emanuele II
31	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via M. Cereda

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
32	7.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via M. Cereda
33	7.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via M. Cereda
34	7.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via M. Cereda
35	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
36	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
37	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
38	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
39	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
40	7.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
41	7.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
42	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
43	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
44	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
45	12,0 x 5,5	Alimentare/Non alimentare		Via G. Garibaldi
46	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
47	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
48	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
49	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
50	4,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
51	8.0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
52	8.0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
53	4,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
54	7.0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
55	4.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
56	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
57	12,0 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
58	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
59	8,0 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
60	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
61	8,0 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
62	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
63	8,0 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
64	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
65	8.5 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
66	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
67	8,5 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
68	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
69	8,5 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
70	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
71	7,0 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
72	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
73	7,0 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
74	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
75	8,0 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
76	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
77	8,0 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
78	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
79	8.0 x 5.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
80	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
81	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
82	8.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
83	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
84	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
85	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
86	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
87	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
88	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
89	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
90	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
91	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
92	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
93	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
94	10,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
95	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
96	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
97	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
98	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
99	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
100	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
101	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
102	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
103	6,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
104	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
105	6,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
106	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
107	6,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
108	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
109	10,0 x 5,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
110	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
111	10,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Rembrandt
112	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
113	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Rembrandt
114	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
115	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Rembrandt
116	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
117	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Rembrandt
118	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
119	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Rembrandt
120	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
121	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Rembrandt
122	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
123	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa
124	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via G. Cesare
125	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa
126	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa
127	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
128	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa
129	5,0 x 4,0	Alimentare/Non Alimentare		Via Stampa
130	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa
131	7.5 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa
132	7.5 x 4.0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa
133	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa
134	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa
135	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa
136	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare		Via Stampa

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
A	9.0 x 4.0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
B	8.0 x 4.0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
C	7.0 x 4.0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
D	8.0 x 4.0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
E	10.0 x 4.0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		P.zza V. Emanuele II
F	8.0 x 4.0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
G	9,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
H	9,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
I	8,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
J	8,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
K	8,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
L	7,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
M	7,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
N	7,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
O	7,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
P	7.0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
Q	7.0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
R	8,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
S	8.0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
T	8.0 x 4.0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
U	8,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
V	12,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via G. Cesare
W	8,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via Rembrandt
X	9,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via Rembrandt

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
Y	9,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via Rembrandt
Z	9,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via Stampa
Z1	8,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via Stampa
Z2	8,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche		Via Stampa

SCHEDA DESCRITTIVA per il commercio in forma itinerante

1) Aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi di polizia stradale:

- Piazza Vittorio Emanuele II
- Via Porta Rocca
- Via M. Cereda
- Via G. Garibaldi
- Via C. Battisti
- Via S. Francesco, Via Marconi, Via Tre Gozzi, Via Filzi, Via Cortegrande, Via Quarterone, Via Transito, Via Paladino, Via Canadello, Via Quartierino, Via Pozzo, Via S. Alberto, Via Menocchi, Via S. Giuseppe, Via Bertolazzi, Via Monte di Pietà, Via Del Maino, Via Franziche, Via Spinelli.
- Via Dante Alighieri
- Via Monte Grappa
- Viale Piave
- Via B. Croce
- Viale XXV Aprile
- Via Stampa dall'incrocio con Via Monte Grappa sino all'incrocio con Via Buonarroti
- Via L. Da Vinci

2) Aree in cui è consentita la sosta per oltre un'ora:

- nessuna

SCHEDA DESCRITTIVA POSTEGGI FUORI MERCATO

Sul territorio comunale **NON** è stata identificata una sola area in cui è previsto un solo posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione pluriennale, al di fuori dell'area mercatale.

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	LOCALIZZAZIONE
1	7,00 X 4,20	Non Alimentare	Via M. Cereda
2	7,00 X 4,50	Non Alimentare	Via M. Cereda
3	9,50 X 4,50	Non Alimentare	Via M. Cereda
4	8,50 X 4,10	Non Alimentare	Via M. Cereda
5	10,00 X 5,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
6	8,00 X 5,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
7	8,00 X 5,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
8	6,50 X 5,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
9	7,50 X 5,40	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
10	8,00 X 5,60	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
11	5,60 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
12	8,00 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
13	8,00 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
14	6,00 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
15	6,00 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
16	6,50 X 4,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
17	8,00 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
18	6,50 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
19	7,50 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
30	6,50 X 5,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
31	7,50 X 5,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
32	8,50 X 5,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
33	7,50 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
34	6,40 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
35	8,00 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
36	8,00 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
37	9,50 X 4,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
38	8,00 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
39	7,00 X 5,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
40	8,00 X 6,40	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
41	10,50 X 5,30	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
42	8,60 X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
43	8,00 X 5,20	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
44	10,00X 5,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
45	8,00X 4,50	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
46	6,50X 5,20	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
47	7,20X 5,30	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
48	7,50X 5,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II
49	7,00X 4,00	Non Alimentare	P.zza V. Emanuele II

TITOLO

Comune di

Rivolta d'Adda

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

DATA

MARZO
2019

OGGETTO

Mercato settimanale

ALLEGATO

A1

PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE POSTEGGI

SCALA

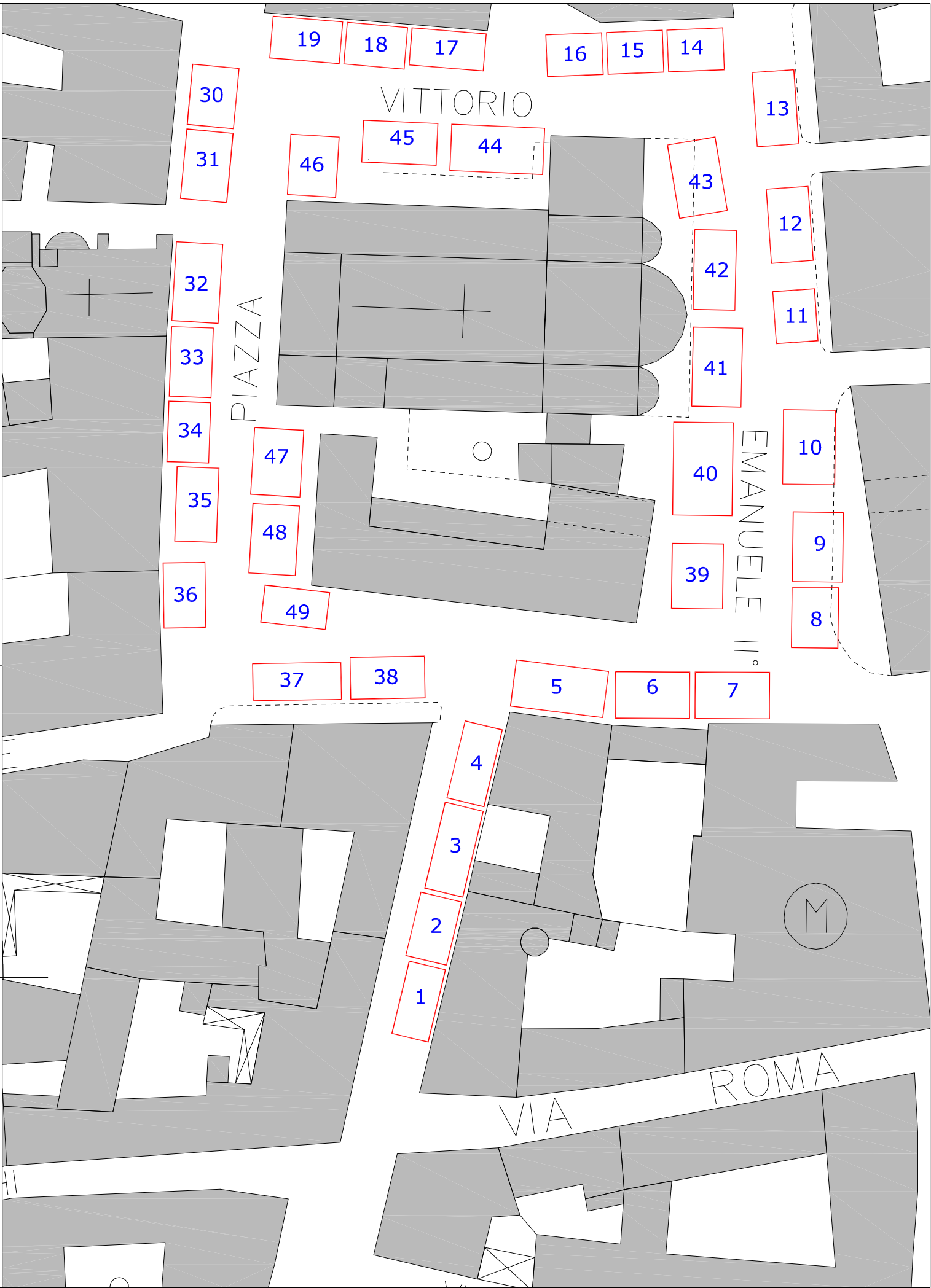
1:500

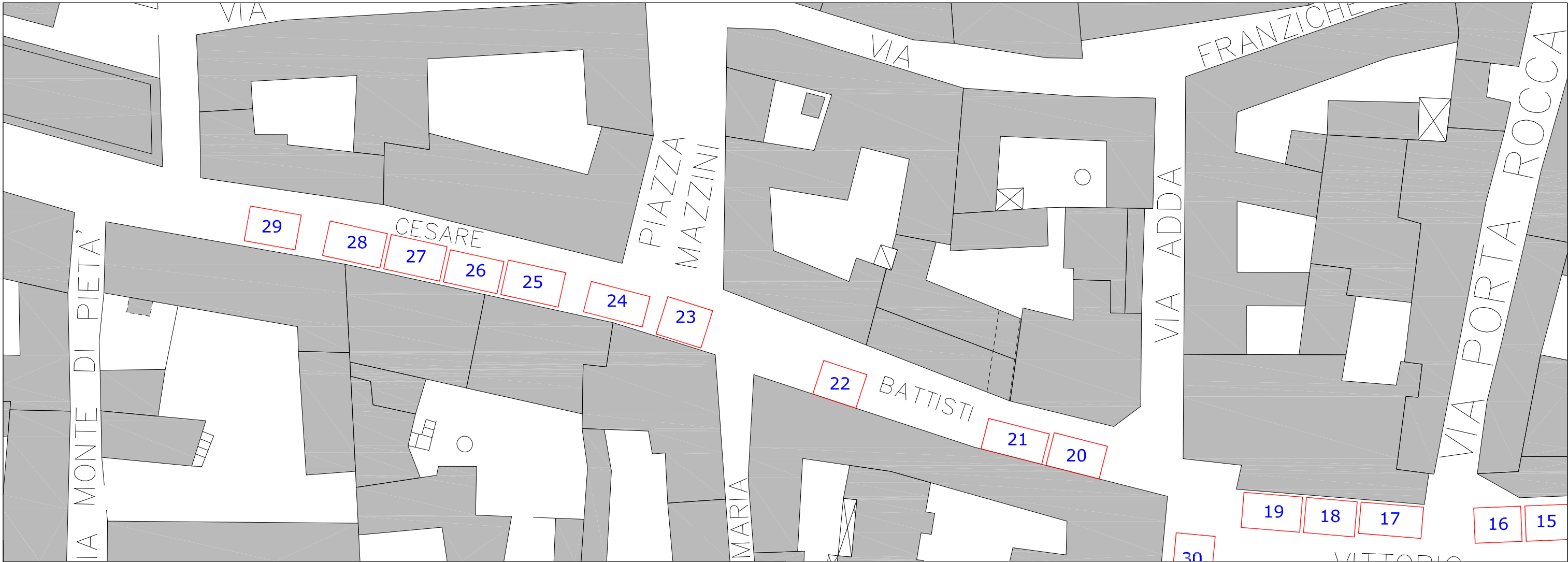
TAVOLA

1

LOCALIZZAZIONE:

Piazza Vittorio Emanuele II/Via Cereda





TITOLO

Comune di

Rivolta d'Adda

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

DATA
NOVEMBRE
2016

ALLEGATO
A1

SCALA
1:500

TAVOLA
2

OGGETTO

Mercato settimanale

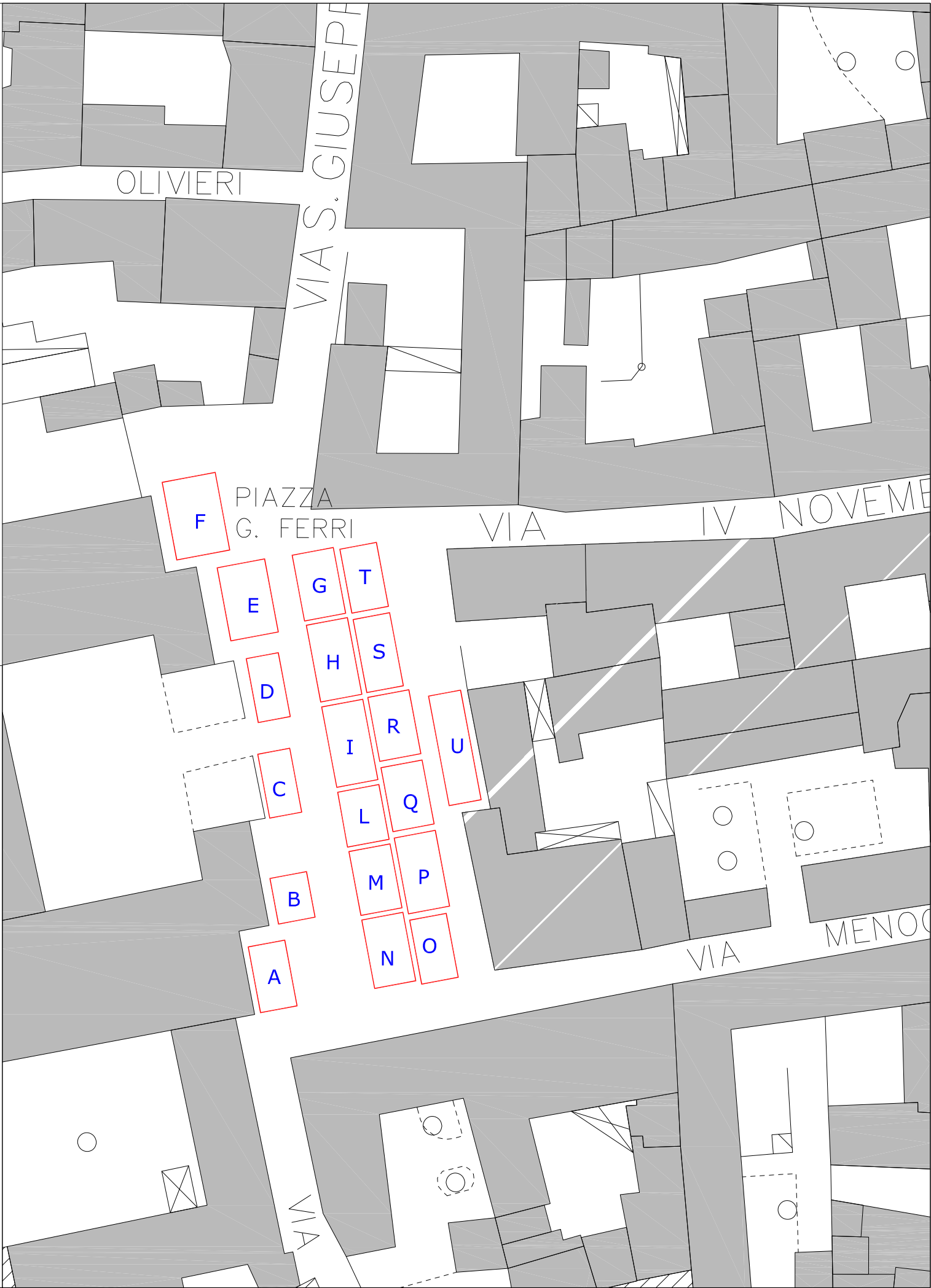
Planimetria localizzazione posteggi

LOCALIZZAZIONE:

Via C. Battisti

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	LOCALIZZAZIONE
20	7,00 X 4,30	Non Alimentare	Via C. Battisti
21	8,00 X 4,00	Non Alimentare	Via C. Battisti
22	5,80 X 4,50	Non Alimentare	Via C. Battisti
23	6,00 X 5,00	Non Alimentare	Via C. Battisti
24	7,75 X 4,00	Non Alimentare	Via C. Battisti
25	7,50 X 4,50	Non Alimentare	Via C. Battisti
26	7,30 X 4,50	Non Alimentare	Via C. Battisti
27	6,00 X 4,50	Non Alimentare	Via C. Battisti
28	6,60 X 4,50	Non Alimentare	Via C. Battisti
29	7,50 X 4,50	Non Alimentare	Via C. Battisti

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA	LOCALIZZAZIONE
A	7,20 X 4,00	Alimentare		Piazza G. Ferri
B	5,00 X 4,00	RISERVATO PER PRODUTTORE AGRICOLO		Piazza G. Ferri
C	7,00 X 3,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
D	7,00 X 3,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
E	8,00 X 5,20	Alimentare		Piazza G. Ferri
F	8,50 X 5,80	Alimentare		Piazza G. Ferri
G	7,20 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
H	8,40 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
I	8,80 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
L	6,00 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
M	7,00 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
N	7,50 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
O	7,00 X 4,00	Alimentare		Piazza G. Ferri
P	8,30 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
Q	7,00 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
R	7,00 X 4,50	Alimentare		Piazza G. Ferri
S	8,00 X 4,00	Alimentare		Piazza G. Ferri
T	7,00 X 4,00	Alimentare		Piazza G. Ferri
U	12,00 X 3,50	Alimentare		Piazza G. Ferri



TITOLO

Comune di

Rivolta d'Adda

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

DATA

NOVEMBRE
2016

OGGETTO

ALLEGATO

A1

SCALA

1:500

TAVOLA

3

LOCALIZZAZIONE:

Piazza Ferri

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	LOCALIZZAZIONE
1	8,50 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
2	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
3	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
4	7,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
5	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
6	7,50 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
7	9,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
8	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
9	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
10	6,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
11	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
12	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
13	5,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
14	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
15	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
16	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
17	7,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
18	9,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
19	8,00 X 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
20	10,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
21	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
22	7,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	LOCALIZZAZIONE
23	8,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
24	8.00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	Via M. Cereda
25	7,00 X 4,0	Alimentare/ Non alimentare	Via M. Cereda
A	9,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II
B	8,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II
C	8,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II
D	8,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II
E	10,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II
F	8,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II
G	7,00 X 4,0	Alimentare preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II

TITOLO

Comune di

Rivolta d'Adda

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

DATA
NOVEMBRE
2016

ALLEGATO
B1

SCALA
1:500

TAVOLA
1

OGGETTO

Festa Patronale di Sant' Alberto

Planimetria localizzazione posteggi

LOCALIZZAZIONE:

Piazza Vittorio Emanuele II/Via Cereda

The map illustrates the layout of Piazza Vittorio Emanuele II and its surrounding streets, including Via Cereda, Via Portici, and Via Portici. The square is divided into several sections, with parking locations marked by numbered boxes (1-25) and lettered boxes (A-G). The locations are distributed as follows:

- Section 1 (Top Left):** Locations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
- Section 2 (Bottom Left):** Locations A, B, C, D, E, F, G.

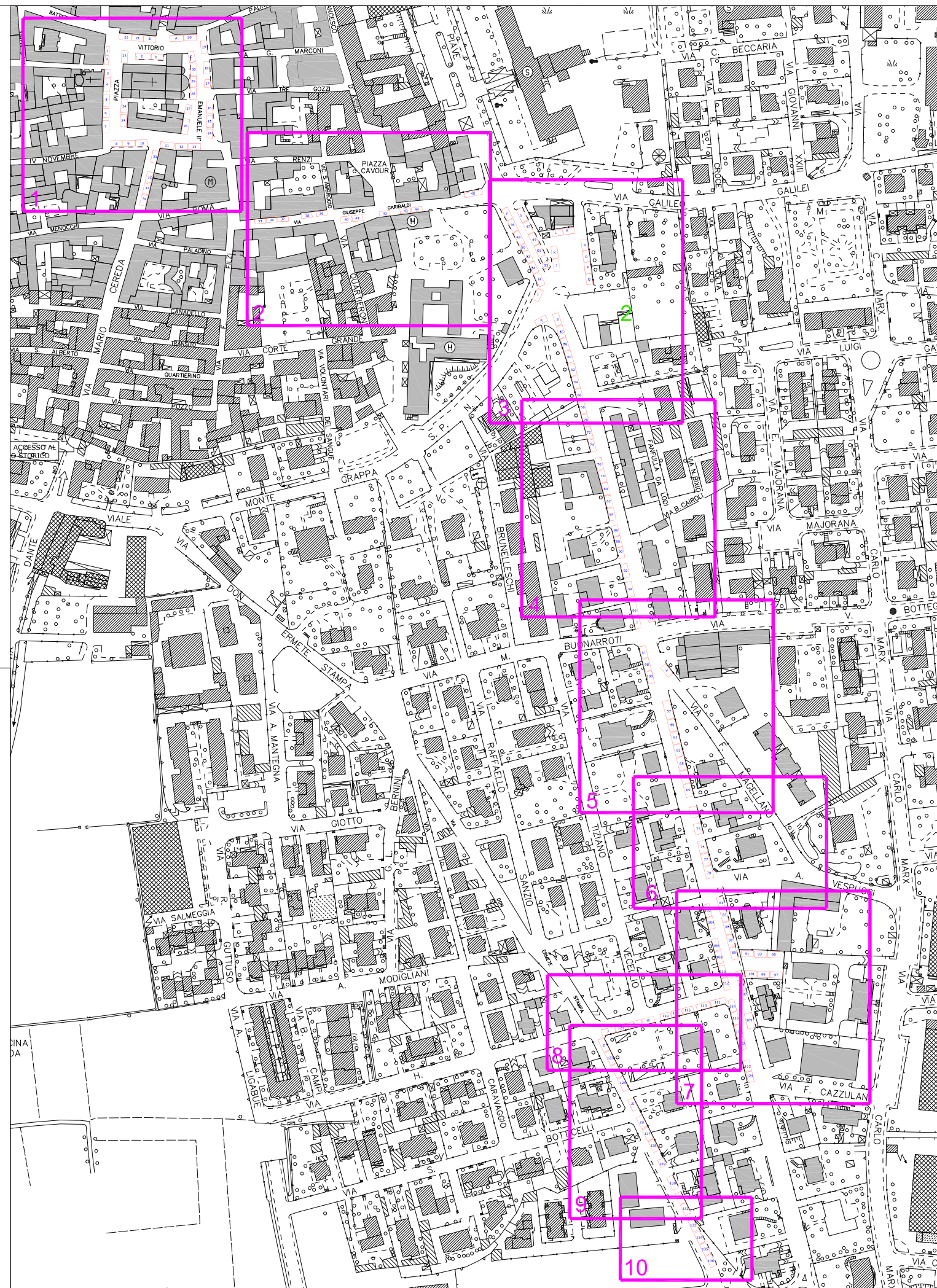
The map also shows the location of the Piazza Vittorio Emanuele II, with the name written vertically along the right side. The map is oriented with North at the top.

TITOLO

Comune di
Rivolta d'Adda
Provincia di Cremona

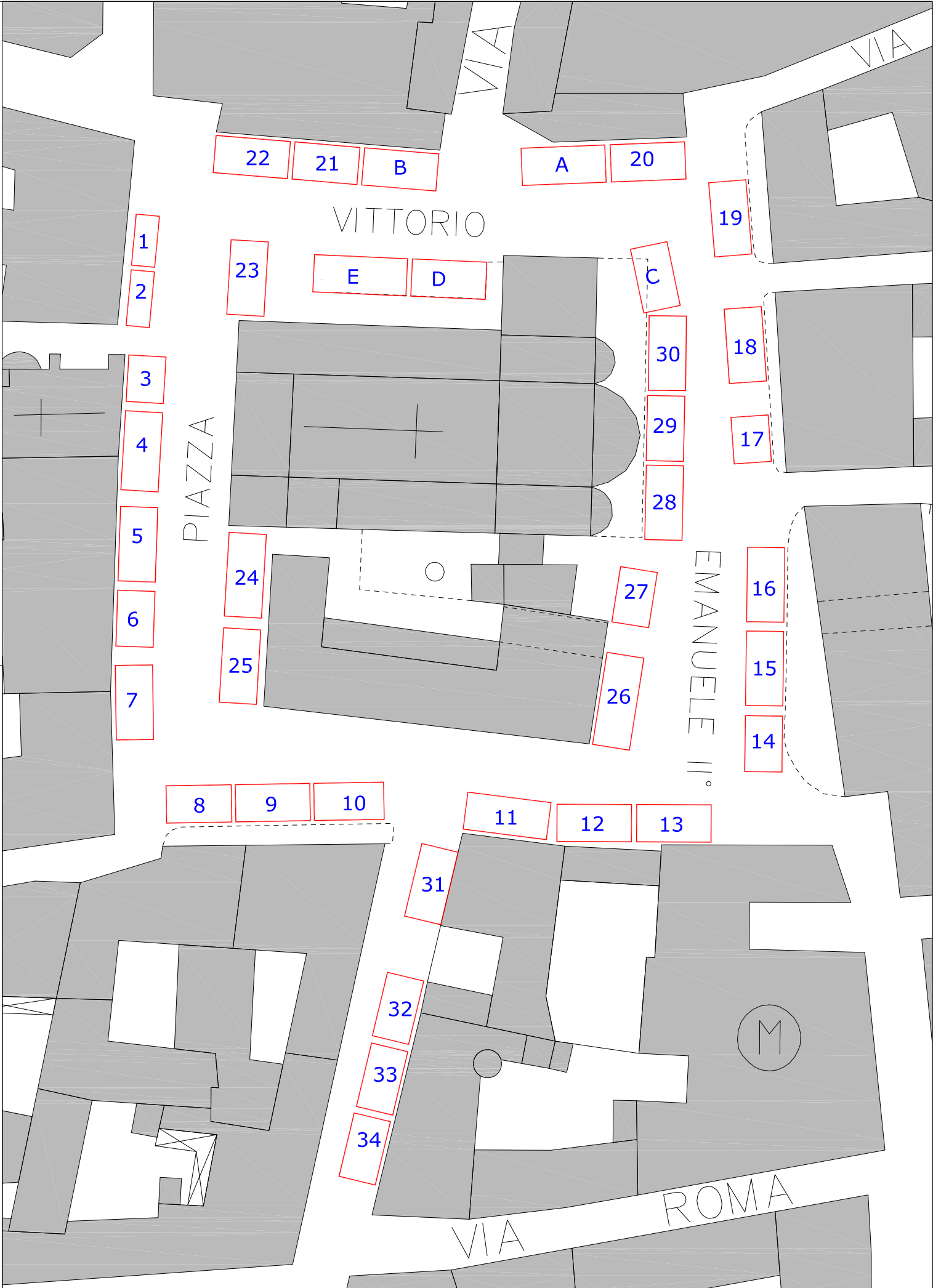
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

DATA NOVEMBRE 2016	OGGETTO Fiera di Sant' Apollonia Planimetria localizzazione posteggi
ALLEGATO C1	
SCALA	
TAVOLA 0	LOCALIZZAZIONE: Quadro di unione



POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	LOCALIZZAZIONE
1	5,5 x 2,5	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
2	6,0 x 2,5	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
3	5,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
4	8,5 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
5	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
6	6,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
7	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
8	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
9	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
10	7,5 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
11	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
12	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
13	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
14	6,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
15	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
16	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
17	5,0X 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
18	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
19	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
20	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
21	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
22	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
23	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
24	9,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
25	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
26	10,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
27	6,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
28	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
29	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
30	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	P.zza V. Emanuele II
31	8,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	Via M. Cereda
32	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	Via M. Cereda
33	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	Via M. Cereda
34	7,0 x 4,0	Alimentare/Non alimentare	Via M. Cereda

POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	LOCALIZZAZIONE
A	9,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II
B	8,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II
C	7,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II
D	8,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II
E	10,0 x 4,0	Alimentare: Preparazione sul posto di alimenti con GPL o fonti energetiche	P.zza V. Emanuele II



TITOLO

Comune di
Rivolta d'Adda
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

DATA
NOVEMBRE
2016

ALLEGATO
C1

SCALA
1:500

TAVOLA

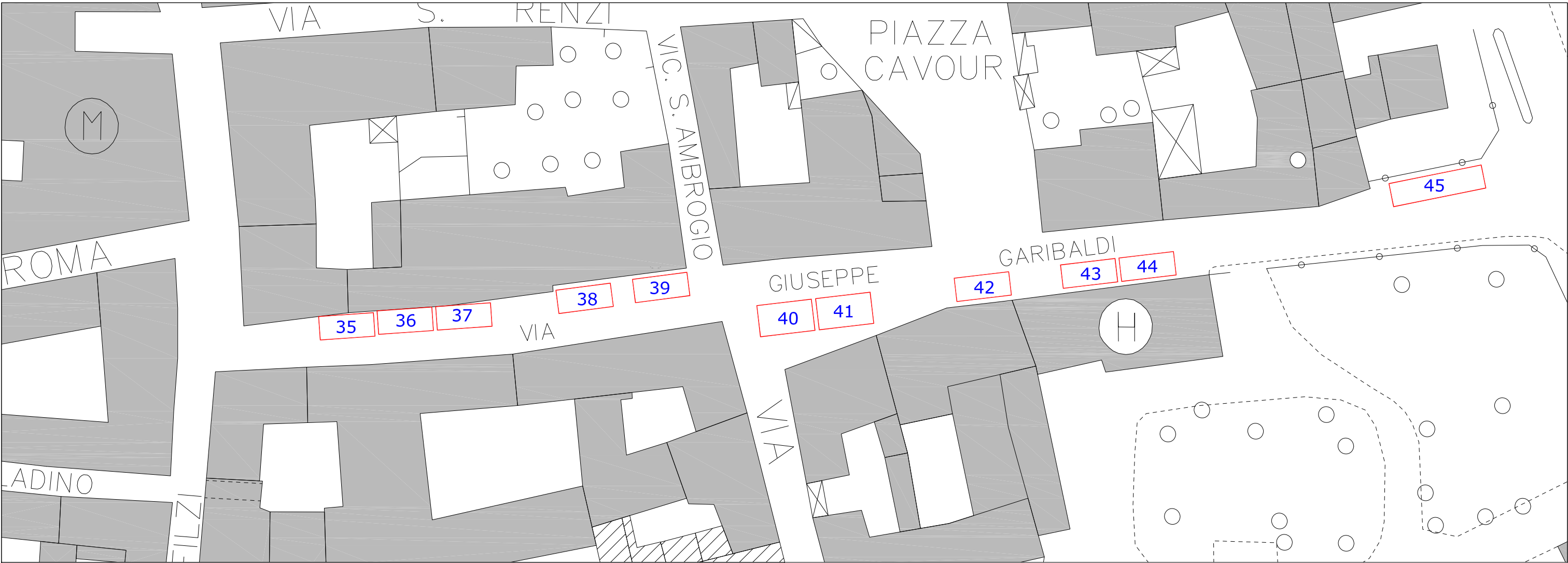
1

OGGETTO

Fiera di Sant' Apollonia
Planimetria localizzazione posteggi

LOCALIZZAZIONE:

Piazza Vittorio Emanuele II/Via Cereda



TITOLO

Comune di
Rivolta d'Adda
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

DATA
NOVEMBRE
2016

ALLEGATO
C1

SCALA
1:500

TAVOLA
2

OGGETTO

Fiera Sant' Apollonia
Planimetria localizzazione posteggi

LOCALIZZAZIONE:

Via G. Garibaldi

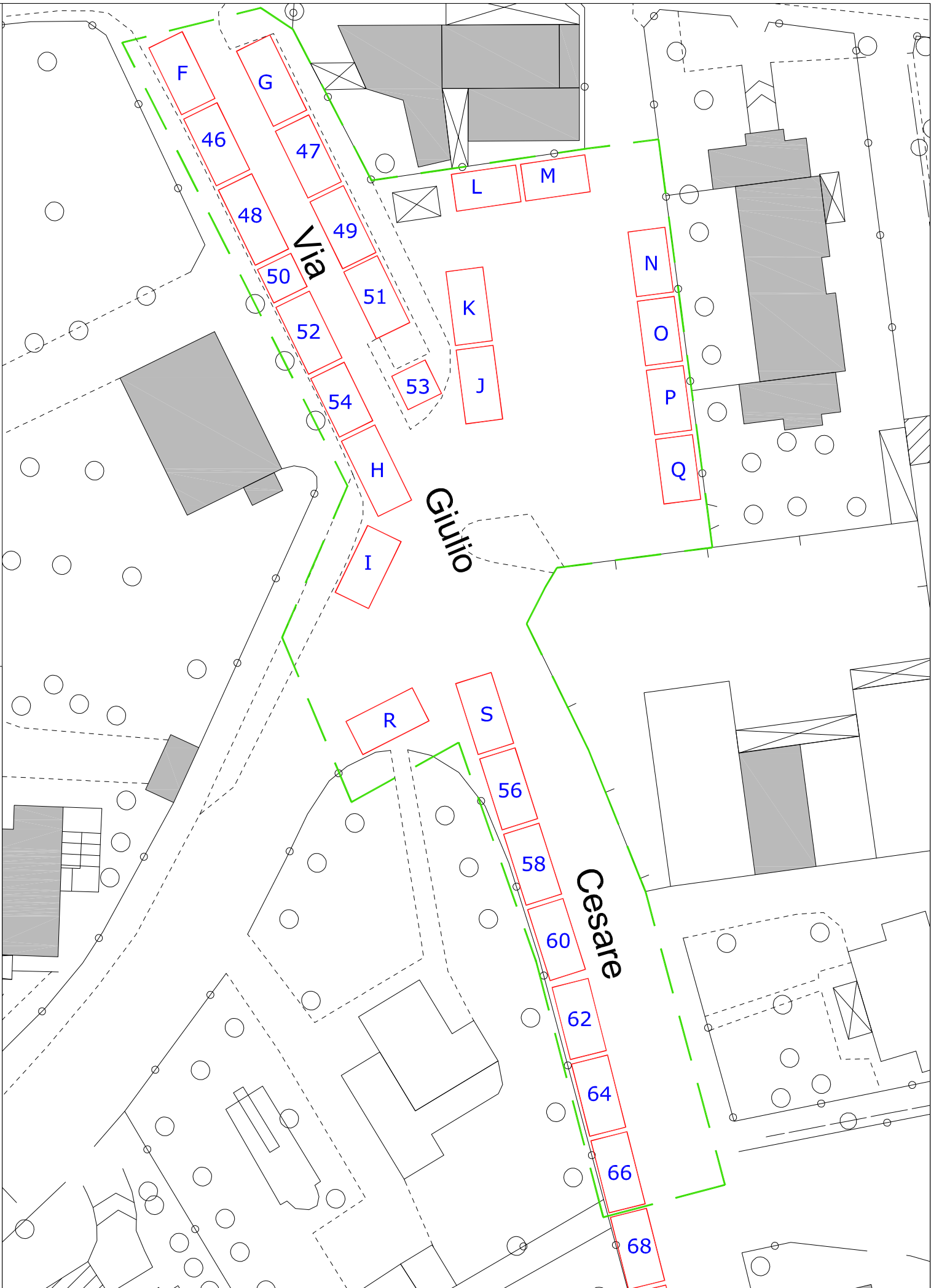
POSTEGGIO	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOLOGICO	LOCALIZZAZIONE
35	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi
36	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi
37	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi
38	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi
39	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi
40	7.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi
41	7.0 x 4.0	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi
42	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi
43	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi
44	7.0 x 3.0	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi
45	12,0 x 5,5	Alimentare/Non alimentare	Via G. Garibaldi

Per elenco dettagliato dei posteggi
vedi tavola n. 11



LINEA PARCHEGGI OGGETTO
DELLA PRESENTE TAVOLA

TITOLO		Comune di Rivolta d'Adda Provincia di Cremona	
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			
DATA NOVEMBRE 2016	OGGETTO	Fiera di Sant' Apollonia Planimetria localizzazione posteggi	
ALLEGATO C1			
SCALA 1:500			
TAVOLA 3	LOCALIZZAZIONE:	Via G. Cesare	



Per elenco dettagliato dei posteggi
vedi tavola n. 11



LINEA PARCHEGGI OGGETTO
DELLA PRESENTE TAVOLA

TITOLO		<div>Comune di</div> <div>Rivolta d'Adda</div> <div>Provincia di Cremona</div>	
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			
DATA NOVEMBRE 2016	OGGETTO	<div>Fiera di Sant' Apollonia</div> <div>Planimetria localizzazione posteggi</div>	
ALLEGATO C1			
SCALA 1:500			
TAVOLA 4	LOCALIZZAZIONE:	Via G. Cesare	

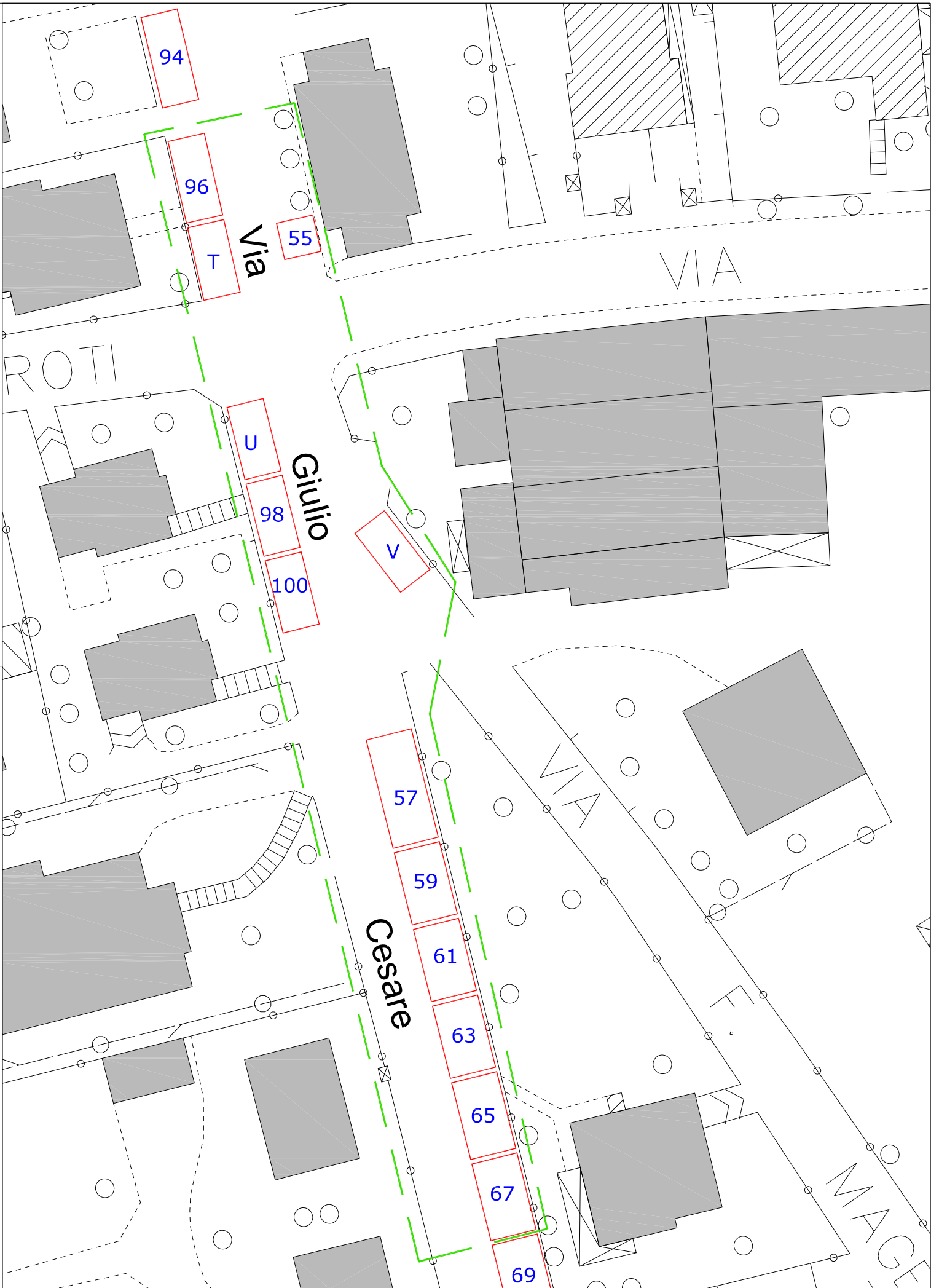


Per elenco dettagliato dei posteggi
vedi tavola n. 11



LINEA PARCHEGGI OGGETTO
DELLA PRESENTE TAVOLA

TITOLO		Comune di Rivolta d'Adda Provincia di Cremona	
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			
DATA NOVEMBRE 2016	OGGETTO	Fiera di Sant' Apollonia Planimetria localizzazione posteggi	
ALLEGATO C1			
SCALA 1:500			
TAVOLA 5	LOCALIZZAZIONE:	Via G. Cesare	

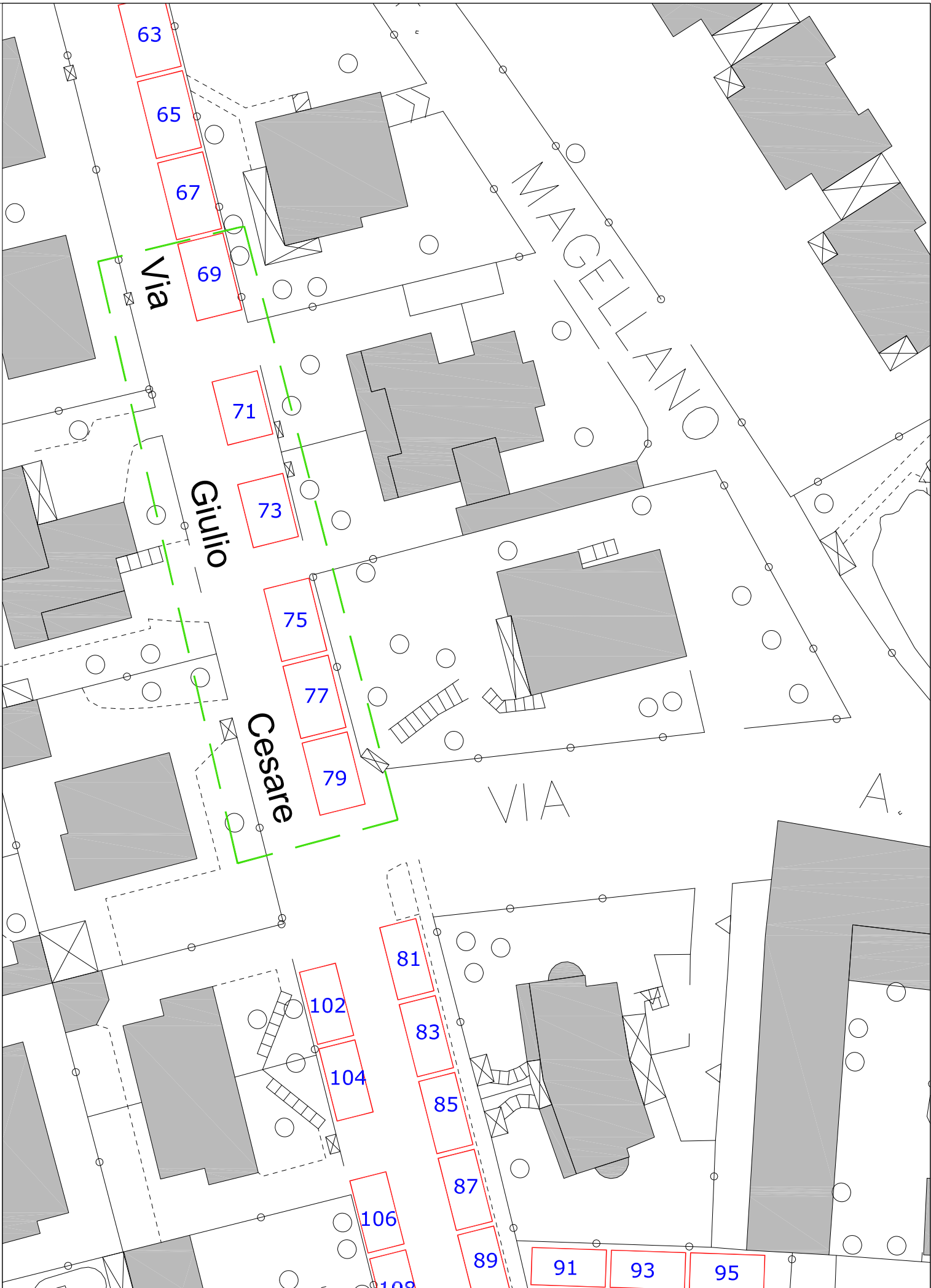


Per elenco dettagliato dei posteggi
vedi tavola n. 11



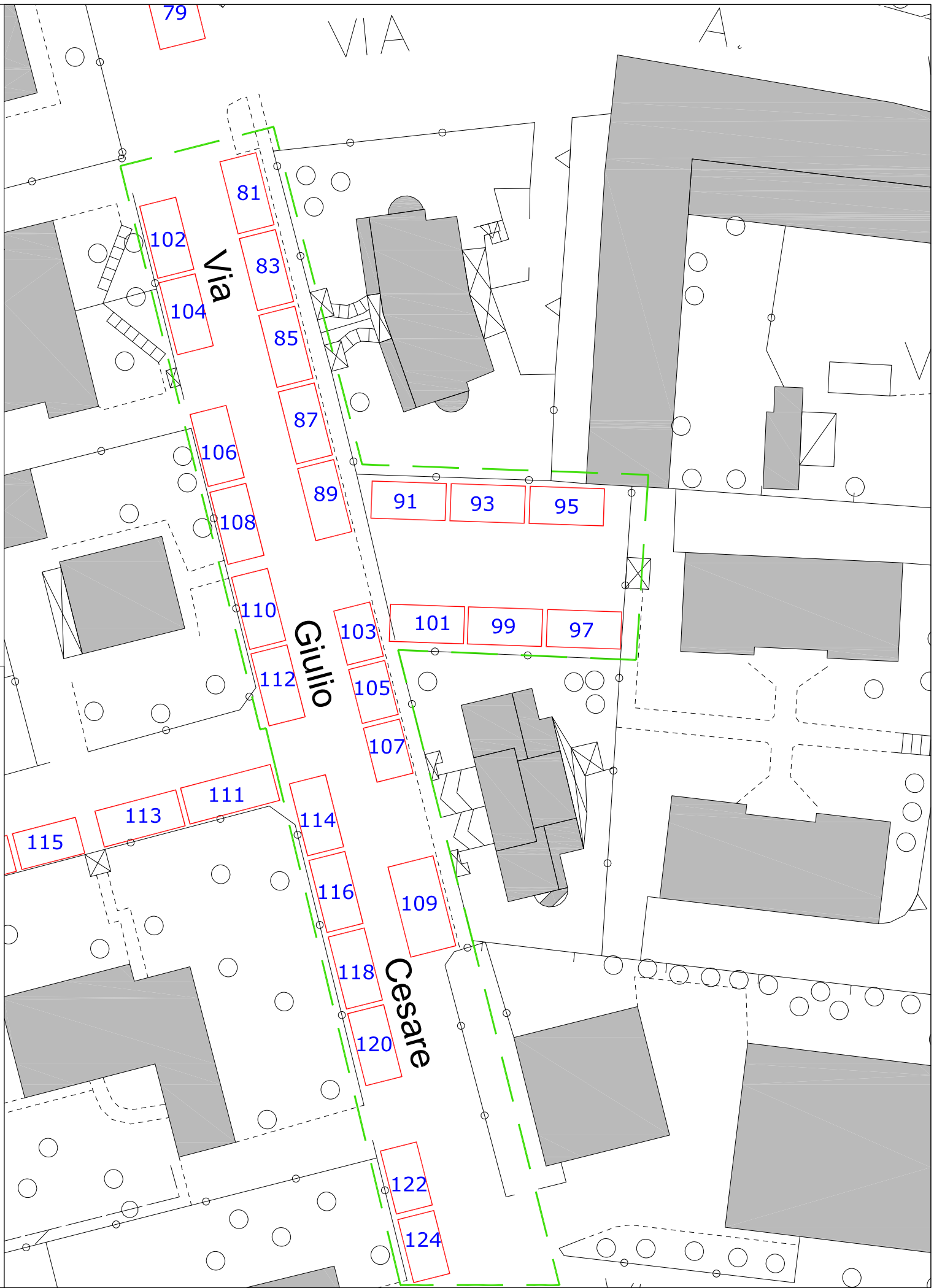
LINEA PARCHEGGI OGGETTO
DELLA PRESENTE TAVOLA

TITOLO		<div>Comune di</div> <div>Rivolta d'Adda</div> <div>Provincia di Cremona</div>	
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			
DATA NOVEMBRE 2016	OGGETTO	<div>Fiera di Sant' Apollonia</div> <div>Planimetria localizzazione posteggi</div>	
ALLEGATO C1			
SCALA 1:500			
TAVOLA 6	LOCALIZZAZIONE:	Via G. Cesare	



LINEA PARCHEGGI OGGETTO
DELLA PRESENTE TAVOLA

TITOLO		Comune di Rivolta d'Adda Provincia di Cremona	
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			
DATA NOVEMBRE 2016	OGGETTO	Fiera di Sant' Apollonia Planimetria localizzazione posteggi	
ALLEGATO C1			
SCALA 1:500			
TAVOLA 7	LOCALIZZAZIONE:	Via G. Cesare	

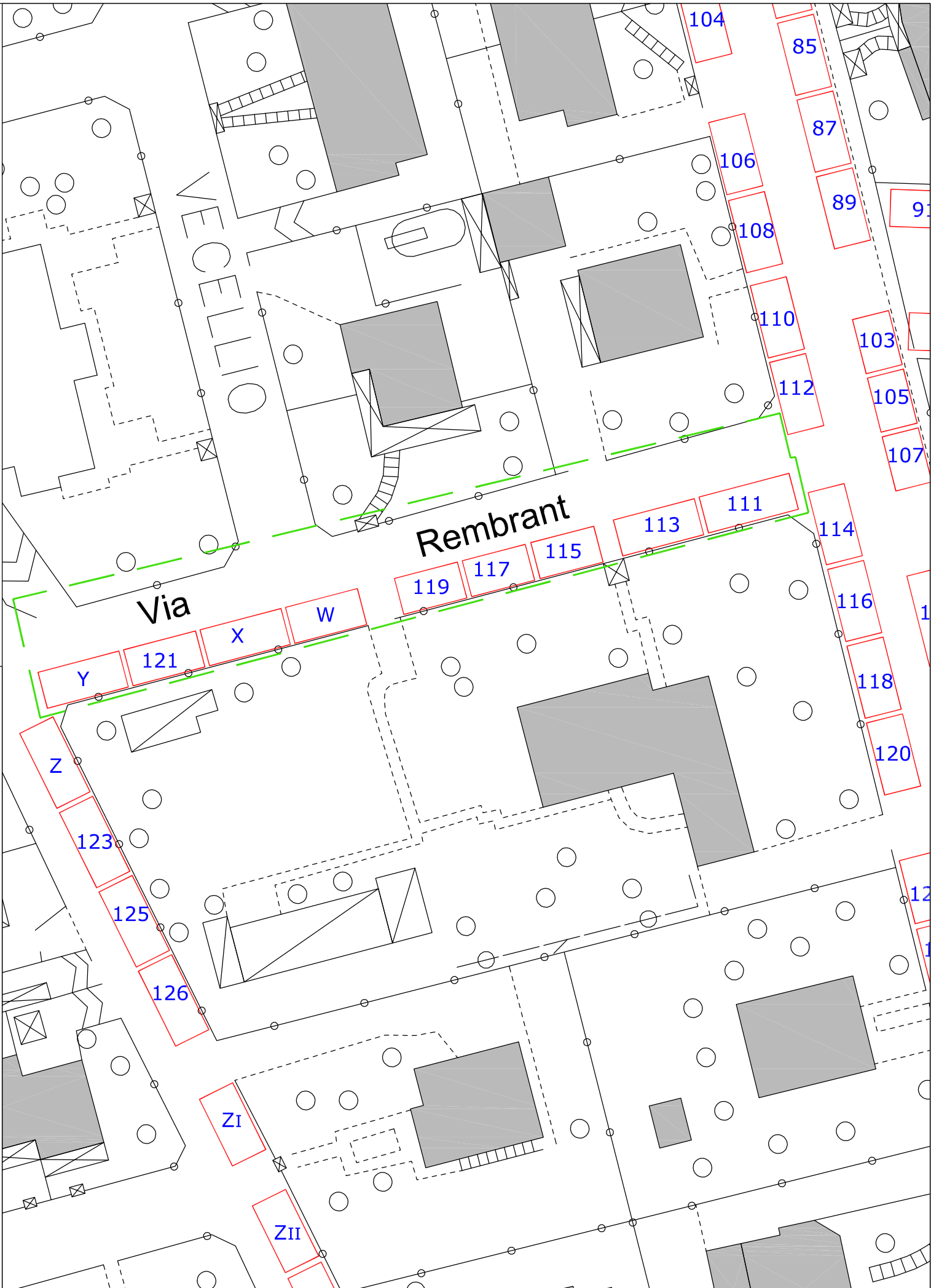


Per elenco dettagliato dei posteggi
vedi tavola n. 11



LINEA PARCHEGGI OGGETTO
DELLA PRESENTE TAVOLA

TITOLO		<div>Comune di</div> <div>Rivolta d'Adda</div> <div>Provincia di Cremona</div>	
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			
DATA NOVEMBRE 2016	OGGETTO	Fiera di Sant' Apollonia Planimetria localizzazione posteggi	
ALLEGATO C1			
SCALA 1:500			
TAVOLA 8	LOCALIZZAZIONE:	Via Rembrandt	

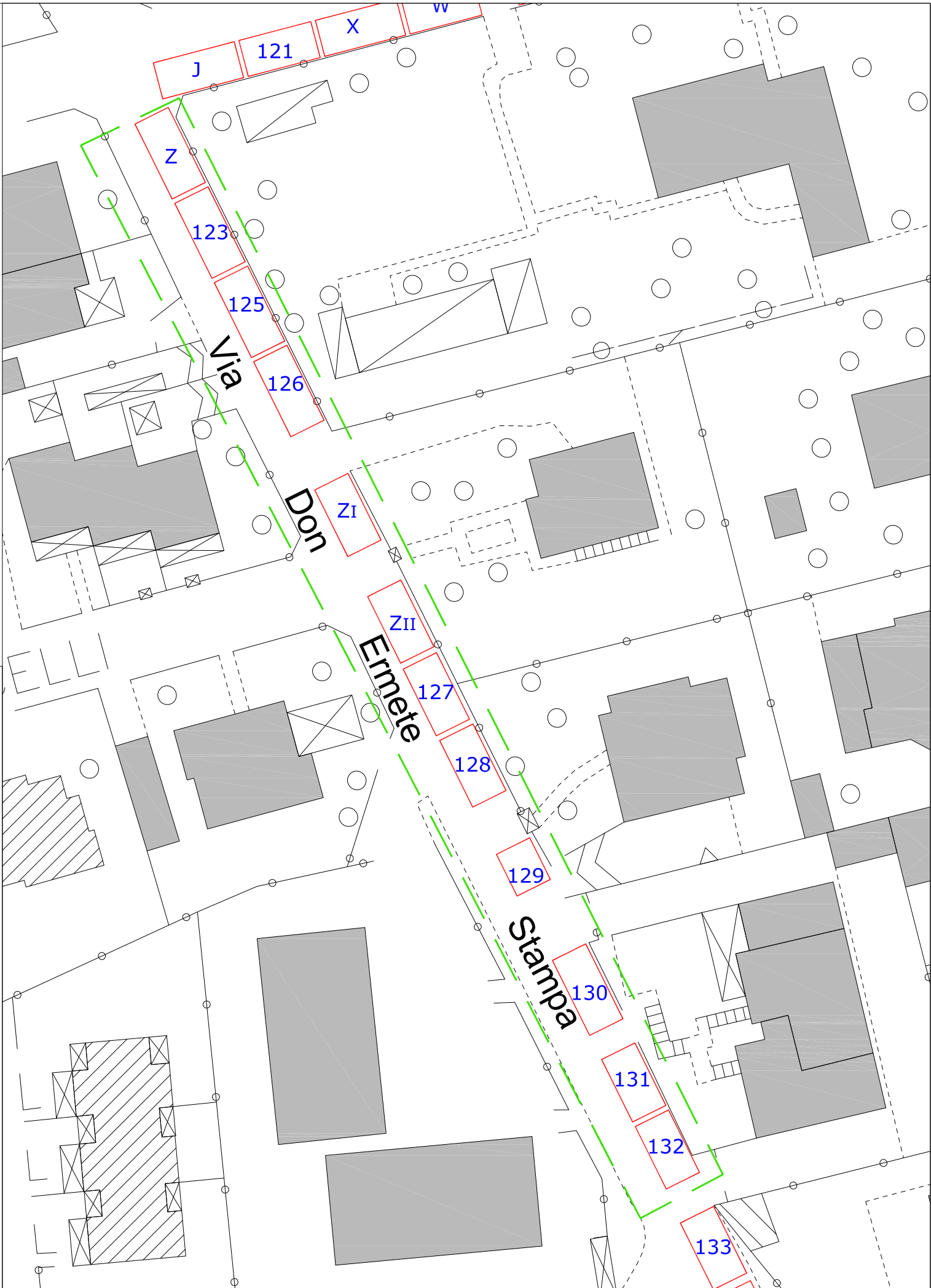


Per elenco dettagliato dei posteggi
vedi tavola n. 11



LINEA PARCHEGGI OGGETTO
DELLA PRESENTE TAVOLA

TITOLO		Comune di Rivolta d'Adda Provincia di Cremona	
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			
DATA NOVEMBRE 2016	OGGETTO	Fiera di Sant' Apollonia Planimetria localizzazione posteggi	
ALLEGATO C1			
SCALA 1:500			
TAVOLA 9	LOCALIZZAZIONE:	Via Don Ermete Stampa	



Per elenco dettagliato dei posteggi
vedi tavola n. 11



LINEA PARCHEGGI OGGETTO
DELLA PRESENTE TAVOLA

TITOLO		<div>Comune di</div> <div>Rivolta d'Adda</div> <div>Provincia di Cremona</div>	
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			
DATA NOVEMBRE 2016	OGGETTO	Fiera di Sant' Apollonia Planimetria localizzazione posteggi	
ALLEGATO C1			
SCALA 1:500			
TAVOLA 10	LOCALIZZAZIONE:	Via Don Ermete Stampa	

